

Privati

Lazio Innova SPA

Avviso

**INNOVA Venture - Strumento Finanziario di coinvestimento nel capitale di rischio del Fondo di Fondi FARE
Lazio INVITO a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up e imprese**



POR FESR 2014-2020

Asse III – Competitività

Azione 3.6.4 – “Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d’impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage”

Asse I – Ricerca e innovazione

Azione I.4.1 – “Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente [anche tramite la promozione delle fasi di pre-seed e seed e attraverso strumenti di venture capital]”

INNOVA Venture

Strumento Finanziario di coinvestimento nel capitale di rischio del Fondo di Fondi FARE Lazio

INVITO

a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up e imprese

Indice

Preambolo

Articolo 1 – Finalità, obiettivi e strategie	2
Articolo 2 – Definizioni	3

Politica di investimento di INNOVA Venture

Articolo 3 – Dotazione e riserva Azione I.4.1	3
Articolo 4 – Durata	4
Articolo 5 – Imprese Ammissibili	5
Articolo 6 – Coinvestitori Ammissibili	5
Articolo 7 – Investimenti Ammissibili e finalità	6
Articolo 8 – Coinvestimenti Ammissibili e limiti quantitativi	8
Articolo 9 – Cumulo e massimali	9

Modalità di funzionamento di INNOVA Venture

Articolo 10 – Modalità generali di funzionamento	10
Articolo 11 – Presentazione delle Proposte di Investimento	11
Articolo 12 – Valutazione, negoziazione e decisione di Investimento	13
Articolo 13 – Esecuzione delle delibere di Investimento ed obblighi di pubblicità ed informazione	16
Articolo 14 – Gestione degli investimenti ed obblighi di monitoraggio e controllo	17
Articolo 15 – Comunicazioni, informazioni ex L. 241/90 e trattamento dei dati personali	18

Appendici ed Allegati

Appendice 1 – Definizioni	20
Appendice 2 – Requisiti generali	24
Appendice 3 – Elementi del <i>Business Plan</i>	27
Appendice 4 – Elementi del Contratto di Investimento	28
Appendice 5 – Informativa sui rischi dell’investimento nel capitale di rischio in società non quotate	32
Appendice 6 – Informativa Privacy	34

Allegato A – Fac simile Formulario GeCoWEB e relative istruzioni per la compilazione

Allegato B – Fac simile Modelli e relative istruzioni per la compilazione

PREAMBOLO

Articolo I – Finalità, obiettivi e strategie

1. La Regione Lazio nell'ambito del POR FESR 2014-2020 e con la valutazione ex ante (VexA CR), ha delineato una strategia diversificata per moltiplicare il numero ed il valore degli investimenti nel capitale di rischio delle start up e imprese innovative del Lazio con un elevato potenziale di crescita anche sui mercati internazionali. Tali imprese, che ci si attende irrobustiscano il tessuto imprenditoriale regionale più attivo sulle frontiere della competizione globale, non sono idonee ad essere assistite finanziariamente in misura sufficiente dal credito ordinario, a causa della mancanza di storia finanziaria, della natura prevalentemente immateriale dei loro investimenti e della difficoltà di prevederne la futura redditività. Tale strategia, mira anche a favorire lo sviluppo e il radicamento sul territorio del Lazio di operatori specializzati nell'assistenza finanziaria, ma non solo, a tali imprese. L'offerta di capitale di rischio è giudicata insufficiente a soddisfare le esigenze di sviluppo di tali imprese in tutta Europa, ma in Italia e nel Lazio tale fallimento di mercato è particolarmente incisivo e tale da consentire un intervento pubblico tramite Strumenti Finanziari contenenti aiuti di Stato e con il cofinanziamento del bilancio europeo.
2. Gli Strumenti Finanziari dedicati alle «**Misure per il Finanziamento al Rischio**» (come definite all'art. 21 del RGE) sono attivati nell'ambito di un fondo di fondi denominato FARE Lazio, gestito da Lazio Innova per effetto di un Accordo di Finanziamento stipulato con la Regione Lazio sotto la guida di un apposito "comitato di governance". Tali Strumenti Finanziari, denominati «**FARE Venture**», sono alimentati prevalentemente con le risorse del POR FESR Lazio 2014-2020 e perseguono la strategia descritta nella VexA CR. Tale strategia, come sintetizzata all'art. 3 dell'Accordo di Finanziamento, è incentrata sulla mobilitazione di finanziamenti aggiuntivi da parte di Investitori Privati per gli Investimenti in *Equity* o *Quasi-Equity* nelle Imprese Ammissibili del Lazio (in misura non inferiore alle soglie minime individuate ai commi 10 e 11 dell'art. 21 del RGE) ed è articolata in:
 - a. più Strumenti Finanziari specializzati in Investimenti in *Equity* o *Quasi-Equity* ed autorizzati ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s. m. e i. («**TUF**») o normativa europea equivalente (i «**Veicoli Cofinanziati**»), cui FARE Lazio partecipa con quote di minoranza insieme a Investitori Privati mobilitando così risorse finanziarie private dedicate al Lazio. Tale modalità risponde, inoltre, alla finalità di attrarre nel Lazio operatori specializzati, la cui prossimità con le opportunità di investimento risulta rilevante per lo sviluppo dei mercati locali, e le cui competenze, esperienze e professionalità specifiche possono così radicarsi sul territorio regionale. L'elenco dei Veicoli Cofinanziati sarà disponibile e aggiornato sulla pagina dedicata di www.lazioinnova.it;
 - b. uno Strumento Finanziario («**INNOVA Venture**») che agisce in modo sussidiario rispetto ai Veicoli Cofinanziati, ed è un fondo interamente pubblico, gestito da Lazio Innova, che investe direttamente nelle singole Imprese Ammissibili congiuntamente a Investitori Privati («**Coinvestitori**»). INNOVA Venture è dedicato alle Imprese Ammissibili di minore interesse per i Veicoli Cofinanziati, in particolare a quelle più resilienti (industriali, ad alta tecnologia, etc.). La modalità di coinvestimento consente di meglio attrarre gli investitori istituzionali specializzati in particolari aree di mercato o tecnologie, non interessati a vincolare i propri investimenti territorialmente e che spesso non hanno nemmeno strutture operative in Italia, gli investitori informali (*business angels*, individui con ampie disponibilità patrimoniali, imprese familiari, *family office*, *corporate venture* e società in possesso di comprovate conoscenze e capacità operative, incluse le imprese di settore) e di promuovere il ricorso all'*equity crowdfunding*.
3. Al fine di rispettare i principi della gestione commerciale e dell'orientamento al profitto e quindi la compatibilità dell'aiuto di Stato all'art.21 del RGE, le decisioni di investimento e le altre decisioni di rilievo riguardanti i singoli Veicoli Cofinanziati e, nel caso di INNOVA Venture, le singole Imprese Ammissibili, sono assunte, con procedure tali da evitare conflitti di interesse, anche potenziali, in

particolare con Parti Correlate, da un team di esperti (il «**Comitato di Investimento**»), indipendenti da Lazio Innova e dalla Regione Lazio che assumono tali decisioni nella più assoluta autonomia. Tale Comitato di Investimento è stato individuato mediante l'«*Avviso Pubblico per il conferimento, previo confronto concorrenziale, di tre incarichi professionali per svolgere la funzione di componenti del Comitato di Investimento della Sezione Strumenti Finanziari per il capitale di rischio - "FARE Venture"*» (pubblicato il 23 maggio 2017 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio N. 41). Tale avviso ha previsto una remunerazione incentivante per i membri del Comitato di Investimento per allinearne gli incentivi alla strategia di FARE Venture, pur nel rispetto della loro indipendenza e autonomia decisionale. La remunerazione incentivante è anche funzione dei risultati finanziari di INNOVA Venture, al fine di rispettare i suddetti principi della gestione commerciale e dell'orientamento al profitto.

4. Il presente invito («**Invito**»), di cui appendici ed allegati costituiscono parte integrante e sostanziale, intende assicurare la necessaria pubblicità e diffusione dell'opportunità rappresentata dagli investimenti nel capitale di rischio di INNOVA Venture, verso tutte le Imprese Ammissibili interessate, illustrandone le politiche di investimento e le modalità di funzionamento. L'Invito inoltre, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990, definisce la procedura amministrativa prevista nelle modalità di funzionamento che consiste nell'acquisire, esaminare ed istruire le Proposte di Investimento nel capitale di rischio, al fine di sottoporle alle decisioni del Comitato di Investimento, nonché l'attività svolta da Lazio Innova per dare corso a tali decisioni sottoscrivendo, tra l'altro, i relativi Contratti di Investimento e procedendo alle Erogazioni ivi previste.
5. L'Invito potrà essere soggetto a modifiche, tra l'altro per effetto del termine del periodo di validità del RGE a fine 2020, che saranno apportate con le stesse modalità che ne hanno determinato la sua approvazione. Gli eventuali atti di modifica dell'Invito dovranno prevedere, ove necessario e a seconda della natura della modifica, le regole transitorie da applicarsi ai procedimenti amministrativi già avviati, applicando i principi di economicità, efficacia, trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, i termini e le abbreviazioni utilizzati nel presente Invito con la lettera maiuscola, al singolare o al plurale, vanno intesi con riferimento alle definizioni, in grassetto e tra virgolette, introdotte nell'Invito o riportate in Appendice I.
2. Per la terminologia specifica del settore del capitale di rischio riportata con lettera minuscola o in corsivo (quale a titolo esemplificativo, *grace period*, *exit strategy*, ...) si fa riferimento all'accezione comunemente adottata nella prassi di mercato italiana e internazionale e si rimanda, per le relative definizioni, a quelle di AIFI – Associazione Italiana Investitori di *Venture Capital* e *Private Equity* e di *Invest Europe* (riportate nei siti www.aifi.it e www.investeurope.eu).

POLITICHE DI INVESTIMENTO DI INNOVA VENTURE

Articolo 3 – Dotazione e Riserva Azione I.1.4

1. L'ammontare della dotazione iniziale di INNOVA Venture disponibile per Investimenti Ammissibili ammonta a 20.000.000,00 Euro. Le risorse finanziarie tempo per tempo effettivamente disponibili per Investimenti Ammissibili potranno variare per effetto degli Investimenti effettuati, dei relativi proventi e disinvestimenti, degli accantonamenti e degli svincoli per Investimenti Ulteriori Programmati, nonché per eventuali incrementi o decrementi decisi da Lazio Innova in qualità di gestore di FARE Lazio, anche a Invito aperto. Le risorse finanziarie via via effettivamente disponibili sono rese note sulla apposita pagina dedicata all'Invito del sito www.lazioinnova.it e www.lazioeuropa.it, in occasione dell'approvazione annuale e semestrale dei conti di INNOVA Venture o quando altrimenti ritenuto opportuno.

2. Gli investimenti di INNOVA Venture sono riservati inizialmente, per una quota di 10.000.000,00 Euro, ad Investimenti Ammissibili che abbiano ad oggetto progetti imprenditoriali riguardanti i settori “ad alta intensità di conoscenza” e che al contempo rientrino negli ambiti delle aree di specializzazione individuate dalla *smart specialisation strategy* del Lazio approvata con la delibera di Giunta Regionale n. 281 del 31 maggio 2016 o eventuale versione successiva tempo per tempo vigente. Tale riserva potrà essere ridotta, tempo per tempo, in funzione degli investimenti effettuati nelle imprese aventi tali caratteristiche da FARE Venture.
3. I settori “ad alta intensità di conoscenza” identificati con i codici della classificazione ATECO 2007, o corrispondenti codici della versione tempo per tempo vigente, sono:
 - a. Manifattura:
 - i. 21. Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici,
 - ii. 26. Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica,
 - iii. 30.3. Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi;
 - b. Servizi
 - i. 58. Attività editoriali,
 - ii. 59. Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore,
 - iii. 60. Attività di programmazione e trasmissione,
 - iv. 61. Telecomunicazioni,
 - v. 62. Programmazione, consulenza informatica e attività connesse,
 - vi. 63. Attività dei servizi d'informazione;
 - c. Attività finanziarie e assicurative:
 - i. 66. Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative;
 - d. Attività professionali, scientifiche e tecniche:
 - i. 71. Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche,
 - ii. 72. Ricerca scientifica e sviluppo,
 - iii. 73. Pubblicità e ricerche di mercato,
 - iv. 74. Altre attività professionali, scientifiche e tecniche.

Articolo 4 – Durata

1. La durata di INNOVA Venture è fino al 31 dicembre 2030 ed è suddivisa nei seguenti sotto periodi:
 - a. *investment period*, fino al 30 novembre 2023, durante il quale INNOVA Venture potrà effettuare Investimenti Ammissibili (intesi come Erogazioni) subordinatamente all'assunzione entro il 31 luglio 2023 delle delibere di investimento da parte del Comitato di Investimento e alla sottoscrizione entro il 19 ottobre 2023 dei relativi Contratti di Investimento. Tale termine può essere anticipato in caso di esaurimento delle risorse finanziarie effettivamente disponibili per gli Investimenti Ammissibili, del qual caso sarà data adeguata pubblicità sulla pagina dedicata all'Invito del sito www.lazioinnova.it e www.lazioeuropa.it;
 - b. *divestment period*, dal termine dell'*investment period* e fino al 31 dicembre 2030, durante il quale INNOVA Venture:
 - i. provvederà alla gestione delle partecipazioni nelle Imprese Investite e al disinvestimento delle stesse;
 - ii. non potrà effettuare Investimenti Iniziali (intesi come Erogazioni);
 - iii. potrà eventualmente effettuare Investimenti Ulteriori (intesi come Erogazioni), come stabilito dal comitato di governance di FARE Lazio, nei limiti degli importi allocati nell'apposito conto vincolato

ai sensi dell'art. 42 del Reg. (UE) 1303/2013 (tempo per tempo vigente) o derivanti dai proventi o dal capitale oggetto di disinvestimento.

Articolo 5 – Imprese Ammissibili

1. Gli investimenti di INNOVA Venture riguardano esclusivamente «**Imprese Ammissibili**» in conformità a quanto previsto nel presente articolo e che, data la natura dell'investimento, devono essere società di capitale (escluse le cooperative) e in forma singola (non aggregata).
2. Le Imprese Ammissibili devono essere PMI, non essere Società Quotate e, al momento della decisione di investimento, rientrare in una delle seguenti categorie:
 - a. «**Imprese Ammissibili Tipo A**»: quelle che non hanno operato in alcun mercato;
 - b. «**Imprese Ammissibili Tipo B**»: quelle che operano in un mercato qualsiasi da meno di 7 anni dalla loro «**Prima Vendita Commerciale**»; quest'ultima definita come prima vendita effettuata dall'impresa su un mercato di prodotti o di servizi, ad eccezione delle vendite limitate e volte a sondare il mercato (p. 75 dell'art. 2 del RGE), e da intendersi con riferimento agli aspetti sostanziali e non meramente formali, quindi comprendenti il pregresso derivante da operazioni societarie straordinarie o dall'acquisizione dell'avviamento commerciale¹;
 - c. «**Imprese Ammissibili Tipo C**»: quelle che hanno effettuato da più di 7 anni la loro Prima Vendita Commerciale e necessitano di un Coinvestimento Iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un *Business Plan* elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi 5 anni;
 - d. «**Imprese Ammissibili Tipo D**»: quelle nelle quali INNOVA Venture ha già investito (“*follow-on*”) che hanno effettuato da più di 7 anni la loro Prima Vendita Commerciale o abbiano perso la qualifica di PMI, a condizione che ciò non sia avvenuto per effetto dell'istaurarsi di un rapporto di collegamento con un'altra impresa (come da definizione di Impresa Collegata) escludendo da detti rapporti di collegamento quelli con INNOVA Venture ed i Coinvestitori per effetto di precedenti Coinvestimenti.
3. Le Imprese Ammissibili, inoltre, al momento della decisione di investimento, non devono risultare imprese in difficoltà come definite al p. 18 dell'art. 2 del RGE e devono possedere i Requisiti Generali di cui all'Appendice 2 e mantenerli per il periodo o alle scadenze ivi indicate. Nel caso in cui al momento della decisione di investimento l'Impresa Ammissibile non sia ancora costituita, le verifiche sul possesso dei Requisiti Generali saranno anticipate, ove possibile, con riferimento ai soci e agli amministratori previsti dal *Business Plan*.

Articolo 6 - Coinvestitori Ammissibili

1. Sono «**Coinvestitori Ammissibili**» gli Investitori Privati che non sono Parti Correlate dell'Impresa Ammissibile al momento della decisione di investire da parte di INNOVA Venture. Nel caso di Proposte di Investimento in una Impresa Ammissibile non ancora costituita, la verifica dell'assenza di rapporti che determinano la qualifica di Parti Correlate sarà anticipata con riferimento agli altri futuri soci e agli amministratori previsti dal *Business Plan*. Nel caso di raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line ai sensi dell'art. 50 *quinques* del TUF («**Equity Crowdfunding**»), si considerano Coinvestitori Ammissibili solo gli investitori che:

¹ In caso di operazioni straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fusioni/acquisizioni, scissioni/spin-out/buy out) ovvero di acquisizione esterna dell'avviamento commerciale, il riferimento dei 7 anni va verificato in capo al soggetto che ha fatto la relativa prima vendita commerciale.

- a. facciano espressa richiesta di adesione, anche successivamente alla chiusura della raccolta, ai Contratti di Investimento (inclusi patti parasociali o assimilabili) i cui elementi fondamentali, inclusa l'eventuale ripartizione preferenziale degli utili di cui al comma 4 dell'art. 10, saranno preventivamente adeguatamente pubblicizzati tramite il portale on-line, e
 - b. abbiano singolarmente e validamente sottoscritto non meno del 10% del totale della raccolta mediante *Equity Crowdfunding*, e
 - c. tale investimento abbia comportato un esborso complessivo (incluso eventuale sovrapprezzo) non inferiore a 20.000,00 Euro, e
 - d. siano in possesso dei Requisiti Generali di cui all'Appendice 2 e non siano Parti Correlate dell'Impresa Ammissibile.
2. I Veicoli Cofinanziati da LAZIO Venture non sono Coinvestitori Ammissibili, inclusi i fondi principali (o comparti o simili) che hanno l'obbligo di Coinvestire con il fondo parallelo (o comparto o simile) finanziato da LAZIO Venture, e fino a quando tale obbligo viene meno per effetto dell'esaurimento degli importi richiamabili a LAZIO Venture o per effetto di altre previsioni contenute nei relativi accordi di finanziamento.
 3. I Coinvestitori Ammissibili devono possedere i Requisiti Generali di cui all'Appendice 2 nei momenti ivi indicati e in conformità con la normativa tempo per tempo applicabile.
 4. I Coinvestitori Ammissibili sono individuati dai «**Proponenti**» (le Imprese Ammissibili o, nel caso di Imprese costituende, dal Promotore che presenta la Proposta di Investimento), sono soggetti pienamente autonomi rispetto a Lazio Innova, e restano tali in tutte le fasi del Coinvestimento (*scouting*, analisi, valutazione delle imprese, decisione di investimento e delle relative condizioni, acquisizione della partecipazione o dell'investimento *Quasi-Equity*, gestione dei relativi diritti amministrativi e finanziari, disinvestimento, ecc.), fatta eccezione per quanto pattuito nel Contratto di Investimento. Fermo restando quanto ivi pattuito, i Coinvestitori Ammissibili possono, quindi, effettuare ulteriori investimenti o finanziamenti nella stessa Impresa Ammissibile non effettuati congiuntamente a INNOVA Venture.

Articolo 7 – Investimenti Ammissibili e finalità

1. Gli «**Investimenti Ammissibili**» sono quelli realizzati nelle Imprese Ammissibili, devono avere natura temporanea, con una durata non superiore a 5 anni che può essere estesa dal Comitato di Investimento laddove necessario o utile alla migliore dismissione dell'investimento, fino ad un massimo di ulteriori 3 anni (*grace period*), e devono rispettare quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
2. Gli Investimenti Ammissibili si distinguono in:
 - a. «**Investimento Iniziale**»: il primo investimento realizzato da INNOVA Venture in una determinata Impresa Ammissibile, inclusi quelli da effettuarsi in più *tranche* per effetto del verificarsi di condizioni oggettive (non potestative), o determinate da metodologie oggettive stabilite nel Contratto di Investimento Iniziale che definisce altresì i termini e le condizioni relative all'investimento delle *tranche* successive, incluso l'eventuale accordo con il gestore del portale on-line che stabilisce i termini e le condizioni per la *Equity Crowdfunding tranche*;
 - b. «**Investimento Ulteriore**» (*follow-on*): un investimento realizzato da INNOVA Venture in una determinata Impresa Investita, previsto nel *Business Plan* oggetto dell'Investimento Iniziale, che richiede una nuova decisione di investimento basata su una valutazione e non solo su una verifica di condizioni come nel caso delle *tranche* successive di cui alla lettera a) del presente comma. Tali Investimenti Ulteriori si distinguono in “investimenti programmati”, ovvero quegli investimenti per i quali INNOVA Venture ha riservato delle risorse finanziarie già nella decisione relativa all'Investimento Iniziale, “investimenti non programmati”, ovvero quegli investimenti per i quali

INNOVA Venture non ha riservato delle risorse finanziarie già nella decisione relativa all'Investimento Iniziale, e "investimenti tecnici". Questi ultimi sono quelli finalizzati a preservare il valore degli Investimenti già in portafoglio (aggiustamenti prezzi, esercizio prelazione in particolari situazioni, acquisto quote per finalità antidilutive, etc...).

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 21 del RGE gli Investimenti Ammissibili devono essere realizzati esclusivamente mediante le seguenti forme tecniche:
 - a. «**Equity**»: conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente di quella stessa impresa, di norma tramite la sottoscrizione e il versamento di capitale sociale in fase di costituzione o di aumento di capitale sociale, inclusiva dell'eventuale sovrapprezzo, anche attraverso la costituzione di patrimoni destinati e/o sottoscrizione di particolari categorie di azioni dotate di particolari diritti/obblighi;
 - b. «**Quasi-Equity**»: finanziamenti che si collocano tra *Equity* e debito ed hanno un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria, ovvero in ragione di altri rapporti contrattuali non aventi natura finanziaria, e non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli Investimenti in *Quasi-Equity* possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, in alcuni casi, convertibile in *Equity*, o come capitale privilegiato (*preferred equity*).
4. Gli Investimenti Ammissibili, inoltre, sempre sotto il profilo delle forme tecniche:
 - a. devono essere esclusivamente in denaro e rispettare la Disciplina Tracciabilità e quindi esclusi senz'altro i contanti;
 - b. devono avvenire attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova emissione e quindi mediante il versamento di nuova finanza nelle Imprese Ammissibili; in deroga a tale previsione è consentito l'acquisto di partecipazioni da un socio esistente o di azioni proprie entro un massimo complessivo dell'importo del 25% del singolo Investimento Iniziale o Ulteriore;
 - c. non devono avvenire sotto forma di debito, salvo questo rientri nella definizione di Investimento in *Quasi-Equity*;
 - d. non devono consistere in meri finanziamenti delle passività dell'Impresa Ammissibile;
 - e. non devono configurare operazioni di *buy out*.
5. Nell'ambito di FARE Lazio, INNOVA Venture opera in modo sussidiario rispetto ai Veicoli Cofinanziati da Lazio Venture che hanno un diritto di *first refusal* su ciascuna opportunità di Investimento Iniziale nelle Imprese Ammissibili di tipo A e B, nelle forme meglio disciplinate all'art. 11, comma 2, lettera d).
6. Gli Investimenti Ammissibili devono riguardare progetti imprenditoriali in cui la maggior parte dell'attività operativa dell'Impresa Ammissibile - da svilupparsi in base al *Business Plan* finanziato dal Coinvestimento Ammissibile - sia svolta nel Lazio e, in particolare, le cui ricadute economiche, fiscali e occupazionali legate al Coinvestimento siano in misura prevalente nella regione Lazio. In particolare le Imprese Ammissibili devono avere, al più tardi al momento dell'Erogazione dell'Investimento Ammissibile, una sede operativa nel Lazio risultante al Registro delle Imprese e la maggioranza dei nuovi dipendenti (prestatori di lavoro subordinato) previsti dal *Business Plan* oggetto di Coinvestimento, deve essere assunta e impiegata presso le unità operative locali del Lazio. Eventuali ricadute economiche, fiscali ed occupazionali, sia nel resto d'Italia che all'estero devono essere previste e motivate nel *Business Plan*, e di norma essere limitate a circoscritte esigenze riguardanti lo sviluppo commerciale, oppure essere sostenute con risorse finanziarie diverse e addizionali.

7. I progetti imprenditoriali, come definiti dal *Business Plan*, e finanziati dai Coinvestimenti Ammissibili devono riguardare una qualsiasi attività economica escluse le seguenti:
- a. quelle comprese nei settori della pesca e dell'acquacoltura, della produzione primaria di prodotti agricoli (Classificazione ATECO 2007 A - Agricoltura, silvicoltura e pesca), della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui al comma 3 dell'articolo 1 del RGE, con le precisazioni ivi previste;
 - b. quelle illecite: ovvero qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
 - c. quelle riguardanti la produzione e il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
 - d. quelle riguardanti la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo;
 - e. quelle riguardanti il gioco di azzardo e la pornografia;
 - f. quelle comprese nel settore informatico qualora le attività riguardino la ricerca, lo sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettronici (i) specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da b) a e) o (ii) destinati a permettere di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure di scaricare illegalmente dati elettronici;
 - g. quelle comprese nel settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi alla clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici;
 - h. ulteriori attività economiche che l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-20 riterrà di escludere motivatamente, e che saranno adeguatamente pubblicizzate sulla pagina dedicata del sito www.lazioinnova.it e sul sito www.lazioeuropa.it.
8. L'Investimento Ammissibile non può riguardare *Business Plan* che prevedano di utilizzare gli importi dell'Investimento Ammissibile per l'acquisto di terreni edificabili o edificati oltre la soglia del 10% di cui all'Articolo 37, paragrafo 13, del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Articolo 8 – Coinvestimenti Ammissibili e limiti quantitativi

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 21 del RGE:
- a. a ciascun Investimento Ammissibile di INNOVA Venture deve corrispondere l'investimento congiunto di uno o più Coinvestitori Ammissibili, con una quota dell'intero «**Coinvestimento Ammissibile**», intendendo per tale la somma dell'Investimento Ammissibile di INNOVA Venture e quello congiunto del Coininvestitore Ammissibile, pari almeno al:
 - i. 30% nel caso di Imprese Ammissibili Tipo A (art. 5, comma 2, lettera a);
 - ii. 40% nel caso di Imprese Ammissibili Tipo B (art. 5, comma 2, lettera b);
 - iii. 60% nel caso di Imprese Ammissibili Tipo C (art. 5, comma 2, lettera c) e nel caso di Imprese Ammissibili Tipo D (art. 5, comma 2, lettera d).
 - b. l'investimento congiunto del Coininvestitore deve avvenire alle medesime condizioni, termini e modalità di quello di INNOVA Venture (cd. *pari passu*), per ciascuna forma tecnica di investimento o *tranche* se più di una, e fatte salve esclusivamente: (i) la ripartizione preferenziale degli utili di cui alla successivo art. 10, comma 4 e (ii) eventuali condizioni, termini e modalità che determinino un vantaggio di INNOVA Venture.

2. Per effetto della politica di diversificazione del rischio di INNOVA Venture devono essere rispettati tutti i seguenti limiti quantitativi, in cui gli importi devono intendersi come esborso totale per l'investimento indipendentemente dalle forme tecniche, incluso il sovrapprezzo e comprensivo di tutte le *tranche* che non si configurano come Investimenti Ulteriori:
- a. il Coinvestimento Iniziale - ossia l'Investimento Iniziale da parte di INNOVA Venture e quello congiunto dei Coinvestitori Ammissibili - non può essere inferiore a 350.000,00 Euro, esclusa la eventuale *Equity Crowdfunding tranche*, e non può essere superiore a 2.000.000,00 Euro in ogni singola Impresa Investita;
 - b. il Coinvestimento Ulteriore - ossia l'Investimento Ulteriore da parte di INNOVA Venture e quello congiunto dei Coinvestitori Ammissibili, che possono essere in tutto o in parte diversi dai Coinvestitori precedenti - non può essere superiore complessivamente a 4.000.000,00 Euro in ogni singola Impresa Investita;
 - c. l'Investimento di INNOVA Venture in una singola Impresa Investita, fermi restando i divieti di cumulo ed i massimali di cui all'articolo 9, non può essere superiore complessivamente, come somma dell'Investimento Iniziale e di tutti gli eventuali Investimenti Ulteriori, a 2.500.000,00 Euro;
 - d. la partecipazione complessivamente acquisita tramite il o i Coinvestimenti non deve determinare il possesso congiunto, da parte di INNOVA Venture e dei Coinvestitori, della maggioranza dei diritti di voto ordinari in una singola Impresa Investita, anche considerando la trasformazione in *Equity*, ancorché eventuale, di Investimenti in *Quasi-Equity*. I diritti finanziari, viceversa, possono comunque eccedere tale soglia. Tale soglia, inoltre, può essere successivamente superata per effetto di investimenti ulteriori da parte dei Coinvestitori se tali investimenti non costituiscono Coinvestimenti con INNOVA Venture.

Articolo 9 – Cumulo e massimali

- I. Alle Misure per il Finanziamento al Rischio previste dal presente Invito, si applicano i vincoli relativi al cumulo e ai massimali previsti all'art. 8 e al comma 9 dell'art. 21 del RGE, ovvero:
- a. la Misura per il Finanziamento al Rischio può essere cumulata con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato dai costi ammissibili individuabili;
 - b. le Misure per il Finanziamento al Rischio non possono superare per una singola impresa l'importo massimo totale di 15.000.000,00 Euro. Si precisa che a tal fine:
 - i. va considerato l'esborso complessivo delle Misure per il Finanziamento al Rischio, ovvero considerando l'esborso sia per la quota pubblica sia per la quota dell'Investitore Privato nonché tutti gli esborsi riconducibili agli investimenti Equity o Quasi Equity a favore della medesima impresa, se del caso considerando anche gli effetti di operazioni societarie straordinarie;
 - ii. non vanno prese in considerazione le Misure per il Finanziamento al Rischio aventi natura fiscale;
 - iii. non costituiscono Misure per il Finanziamento al Rischio gli investimenti realizzati da soggetti a controllo pubblico ove sia inequivocabilmente dimostrato che essi rispettano il principio dell'Investitore Privato.

Gli investimenti dei Coinvestitori nelle Imprese Ammissibili, sia come quota parte privata del Coinvestimento Ammissibile sia come quota disgiunta dall'Investimento Ammissibile di INNOVA Venture, non possono beneficiare della garanzia equity di cui all'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 6 febbraio 2018 e ss. mm. e ii.. Nel caso in cui uno o più Coinvestitori abbia già ottenuto detta garanzia, l'investimento da parte di INNOVA Venture nella medesima Impresa Ammissibile può avvenire solo in caso di integrale rinuncia da parte di tutti i beneficiari della garanzia; tale rinuncia può essere condizionata all'effettivo Coinvestimento congiunto con INNOVA Venture.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DI INNOVA VENTURE

Articolo 10 – Modalità generali di funzionamento

1. Gli organismi che attuano gli Strumenti Finanziari, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del Reg. (UE) 480/2014 e del comma 14 dell'art. 21 del RGE, agiscono con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari, provvedendo, tra l'altro, che le Imprese Ammissibili oggetto di investimento («**Imprese Investite**») siano selezionate tenendo in debita considerazione la potenziale validità economica dei loro progetti di avviamento, espansione o rafforzamento generale dell'attività e che le decisioni di investimento:
 - a. siano basate su un piano aziendale («**Business Plan**»), come previsto all'Appendice 3) sostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca *ex ante* la redditività finanziaria;
 - b. prevedano una strategia di uscita (*exit strategy*) chiara e realistica;
 - c. siano frutto dell'applicazione di procedure di *due diligence* («**Istruttoria**») come previste al successivo art. 12, tali da assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale, ivi compresa un'adeguata politica di diversificazione del rischio, allo scopo di conseguire redditività economica ed efficienza in termini di dimensioni del relativo portafoglio di investimenti.
2. In conformità con le previsioni di cui al comma 1, il criterio di valutazione approvato dal Comitato di Sorveglianza (allegato I della DGR 26 aprile 2017 n. 206), è la profittabilità potenziale dell'investimento, tenendo conto:
 - a. degli elementi forniti nel *Business Plan* presentato, tra cui le competenze del *team* (anche tecnico-scientifiche nel caso in cui l'investimento rientri nella riserva Azione 1.4.1), il progetto imprenditoriale, il *business model*, il mercato, la concorrenza, l'innovatività, gli *economics/financials* (variabili economiche, patrimoniali e finanziarie desumibili dalla proiezione del conto economico/stato patrimoniale/*cash flow* contenuta nel *Business Plan* che consentono di stimare sia il valore economico dell'impresa, sia il fabbisogno di capitale necessario, sia il piano di copertura finanziario), le potenzialità di *exit* e altri elementi ritenuti rilevanti (quali, ad esempio, la difendibilità e la sostenibilità nel tempo del vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti esistenti e nuovi, le barriere all'entrata o regolamentari che il settore presenta); e
 - b. nel caso di Imprese esistenti: della situazione preesistente che scaturisce da uno o più bilanci d'esercizio, o altri dati storici dai quali potranno essere analizzati la situazione e l'andamento pregressi in termini economico, finanziari e di *business*, ove significativi.
3. Il compito e la responsabilità di assumere le decisioni rilevanti di INNOVA Venture, a partire da quelle riguardanti le opportunità di investimento in Imprese Ammissibili, e quindi effettuare la relativa valutazione, spettano esclusivamente al Comitato di Investimento che selezionerà gli investimenti operando nella più assoluta e insindacabile autonomia decisionale, in base ai principi di gestione commerciale, orientamento al profitto, concorrenzialità, trasparenza, massima partecipazione, proporzionalità e non discriminazione e con procedure tali da evitare conflitti di interesse, anche potenziali, in particolare con Parti Correlate.
4. Al fine di mobilitare le necessarie risorse finanziarie private complementari dei Coinvestitori Ammissibili, il Comitato di Investimento può negoziare, con il supporto di Lazio Innova, l'eventuale ripartizione preferenziale degli utili effettivamente realizzati per effetto dell'Investimento Ammissibile, altrimenti di spettanza di INNOVA Venture, da riconoscere ai Coinvestitori Ammissibili laddove da questi richiesta e secondo criteri predeterminati nel Contratto di Investimento come quelli riportati a titolo di esempio

nell'Appendice 4. In caso di *Equity Crowdfunding* tale ripartizione preferenziale degli utili potrà essere concessa solo ai Coinvestitori Ammissibili che abbiano effettivamente aderito al Contratto di Investimento, avendone fatta richiesta ai sensi della lettera a) di cui al comma 1 dell'art. 6, e avendo i requisiti previsti alle lettere b), c) e d) del medesimo comma 1 dell'art. 6.

5. Lazio Innova supporta dal punto di vista tecnico e organizzativo il Comitato di Investimento contribuendo ad assicurare che la gestione di INNOVA Venture avvenga in conformità alla legge applicabile e con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari, ed è responsabile di dare corso alle decisioni assunte dal Comitato di Investimento, sottoscrivendo, tra l'altro, i relativi Contratti di Investimento e curandone il rispetto.
6. In particolare Lazio Innova ha la titolarità giuridica di tutti i rapporti con i terzi di INNOVA Venture ed è pertanto intestataria degli strumenti finanziari oggetto di investimento (quote, azioni, etc.). La partecipazione di INNOVA Venture nelle Imprese Investite ha natura finanziaria e Lazio Innova non interviene direttamente o indirettamente nella gestione delle Imprese Investite, fermi restando i diritti che essa detiene in quanto socia o titolare degli strumenti finanziari, anche in considerazione della irrilevanza di tale partecipazione ai sensi della definizione di PMI (lettere a) e c) del comma 2 e presunzione *juris tantum* del comma 3, dell'art. 3 dell'allegato I al RGE). La gestione dell'Impresa Investita, pertanto, è fondata su ampie deleghe operative ai Proponenti e al *management* da questi individuato nell'ambito del *Business Plan* approvato e nel suo rispetto, oltre che sull'eventuale coinvolgimento dei Coinvestitori secondo quanto previsto dal Contratto di Investimento. Anche per gli aspetti relativi ai diritti patrimoniali e finanziari, Lazio Innova opera ove possibile di intesa con i Coinvestitori Ammissibili, fermo restando che Lazio Innova, in qualità di titolare giuridico degli Investimenti di INNOVA Venture, e i Coinvestitori Ammissibili manterranno la piena autonomia nei reciproci rapporti e in quelli con l'Impresa Investita e i suoi altri soci, salvo quanto eventualmente previsto nel Contratto di Investimento.
7. Lazio Innova e il Comitato di Investimento garantiscono ai potenziali Promotori una appropriata attività di informazione ed orientamento.

Articolo 11 – Presentazione delle Proposte di Investimento

1. Le Proposte di Investimento Iniziale da parte di INNOVA Venture devono essere inviate all'indirizzo Innovaventure@pec.lazioinnova.it a partire dalle ore 12.00 del 18 settembre 2018 e, salvo chiusura anticipata dell'*Investment Period*, fino alle ore 12.00 del 13 aprile 2023, seguendo quanto indicato nei successivi commi, nel rispetto delle ulteriori istruzioni contenute negli allegati A e B ed utilizzando i modelli ivi contenuti.
2. Per poter presentare la Proposta di Investimento Iniziale è necessario preventivamente inviare il *Business Plan* ai Veicoli Cofinanziati da LAZIO Venture, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), al fine di ottenere da ognuno di essi la conferma del non interesse ad investire ("*first refusal*"), che il Proponente deve allegare alla documentazione. Tale passaggio preventivo non è obbligatorio solo con riferimento al o ai Veicoli Cofinanziati nei confronti dei quali sussistano potenziali conflitti di interesse (ad esempio, ove il Veicolo Cofinanziato abbia già in portafoglio o stia acquisendo una partecipazione in una impresa che abbia modelli di *business* o tecnologie direttamente concorrenti). In sede di presentazione della Proposta di Investimento Iniziale deve essere data evidenza di tali motivi, che Lazio Innova si riserva di verificare.
3. L'invio della Proposta di Investimento Iniziale deve essere preceduto dalla compilazione di un apposito Formulario telematico attraverso la piattaforma GeCoWEB, che sarà operativa a far data dall'11 settembre 2018, seguendo le istruzioni contenute nell'allegato A. In sede di compilazione del Formulario e prima della sua finalizzazione (che rende non più modificabile il Formulario e non consente di allegare

ulteriore documentazione), devono essere caricati i seguenti documenti in formato elettronico non modificabile:

- a. il *Business Plan* dell'Impresa Ammissibile, con i contenuti previsti all'appendice 3;
 - b. gli elementi qualificanti del Contratto di Investimento (appendice 4), tra cui senz'altro le principali condizioni economiche;
 - c. la Dichiarazione sui potenziali conflitti di interesse (rapporti di parentela e/o affinità con la Regione Lazio, con Lazio Innova e con il Comitato di Investimento di FARE Venture) relativa al Proponente, redatta in conformità al modello C di cui all'Allegato B, opportunamente compilato e sottoscritto con Firma Digitale;
 - d. la manifestazione di interesse a Coinvestire da parte dei Coinvestitori individuati dai Proponenti, redatta secondo il modello D di cui all'Allegato B, ove non vincolante, o secondo il modello E di cui all'Allegato B, se vincolante, inclusa l'eventuale intenzione di ricorrere a una *Equity Crowdfunding tranche* e corredata dei documenti ivi previsti e della Dichiarazione sui potenziali conflitti di interesse (rapporti di parentela e/o affinità con la Regione Lazio, con Lazio Innova e con il Comitato di Investimento di FARE Venture) di ogni singolo Coinvestitore, redatta in conformità al modello C di cui all'Allegato B; tutti i documenti devono essere opportunamente compilati e sottoscritti con Firma Digitale dal o dai soggetti che rilasciano le dichiarazioni;
 - e. nel caso di Imprese Ammissibili di tipo A o B: le comunicazioni di non interesse a valutare l'investimento nell'Impresa Ammissibile ("*first refusal*") rilasciata sulla base del *Business Plan* di cui alla lettera a) dai Veicoli Cofinanziati da LAZIO Venture attivi al momento della presentazione della Proposta e indicati nella pagina web dedicata del sito www.lazioinnova.it. È fatta salva l'eccezione prevista nel precedente comma 2, nel qual caso deve essere allegata una nota che dia evidenza delle motivazioni del mancato invio del *Business Plan* ad uno o più Veicoli Cofinanziati.;
 - f. nel caso di soggetti esteri l'incarico conferito al rappresentante di cui al comma 3 dell'art. 15 e, se Imprese Estere, la documentazione equipollente a quella altrimenti ricavabile dal Registro dell'Imprese Italiano (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gli ultimi due bilanci, ove esistenti, e la documentazione attestante l'esistenza dell'impresa, i poteri della persona fisica che la rappresenta, ed il possesso dei requisiti altrimenti verificabili da visura camerale quali ad es. la forma giuridica, l'oggetto sociale, l'attività esercitata, non essere soggetti a procedure fallimentari o assimilabili, ecc.);
 - g. quant'altro ritenuto utile dai Proponenti per una valutazione positiva della Proposta di Investimento.
4. A seguito della compilazione del Formulario, del caricamento della documentazione di cui al comma 2 e della relativa finalizzazione, il sistema GeCoWEB attribuisce un numero identificativo al Formulario e produce un file contenente la Proposta di Investimento (Modello A) e le Dichiarazioni allegate (Modello B1 o B2). Il file sottoscritto con Firma Digitale dal Legale Rappresentante dell'Impresa Ammissibile Proponente ovvero, in caso di impresa da costituire, da uno dei futuri Legali Rappresentanti o soci (il «**Promotore**»), deve essere inviato all'indirizzo PEC indicato al comma 1 e nei termini ivi previsti, riportando nell'oggetto del messaggio la seguente dicitura: "INNOVA Venture – Proposta di Investimento n. _____ (inserire il numero identificativo attribuito da GeCoWEB)". La data di invio di tale PEC è definita «**Data della Proposta**».
5. Le Proposte di Investimento Ulteriore sono presentate secondo quanto stabilito nei Contratti di Investimento, dal codice civile e secondo le prassi in uso nel mercato per i rapporti tra società ed i propri soci o sottoscrittori di strumenti di Quasi-Equity. In tale ambito Lazio Innova fornirà idonee istruzioni alle Imprese Ammissibili ed ai Coinvestitori in merito alla documentazione da produrre, in linea con le previsioni del presente articolo, ma considerando l'eventuale documentazione già in suo

possesso. Nel caso di investimenti tecnici Lazio Innova potrà procedere anche d'ufficio alla relativa formalizzazione della Proposta.

6. Con la presentazione della Proposta il Proponente e il o i Coinvestitori riconoscono ed accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Invito e in capo a Lazio Innova alla Regione Lazio non si costituisce alcun obbligo di investimento o finanziamento.
7. Con la presentazione della Proposta il Proponente ed il o i Coinvestitori assumono l'impegno di comunicare tempestivamente a Lazio Innova:
 - a. gli aggiornamenti delle informazioni e dichiarazioni rese, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, successivamente alla Data della Proposta, siano intervenuti eventi che rendano superate tali informazioni e dichiarazioni;
 - b. le eventuali variazioni degli elementi qualificanti del Contratto di Investimento tra cui il venir meno dell'interesse espresso da uno o più Coinvestitori Ammissibili che hanno presentato la manifestazione iniziale di interesse ad investire o altri elementi rilevanti per la valutazione della Proposta.

Articolo 12 – Valutazione, negoziazione e decisione di investimento

1. Il Comitato di Investimento delibera preliminarmente in merito all'interesse a valutare le Proposte di Investimento e, in caso di delibera favorevole, dà mandato a Lazio Innova ad effettuare l'Istruttoria.
2. L'Istruttoria è il complesso di attività realizzate da Lazio Innova che comprende le verifiche circa i requisiti di ammissibilità, l'analisi del *Business Plan* e della ulteriore documentazione rilevante per la valutazione di profittabilità dell'investimento e può comprendere una fase di negoziazione preliminare circa i contenuti del Contratto di Investimento ed interlocuzioni *in itinere* con il Comitato di Investimento. Il Comitato di Investimento può effettuare, in ogni momento, con il supporto di Lazio Innova, interviste e negoziazioni dirette con i Proponenti o con i Coinvestitori secondo gli usi di mercato e nel rispetto del principio della gestione commerciale.
3. L'Istruttoria è realizzata da Lazio Innova anche tramite propri incaricati, nel rispetto delle indicazioni tempo per tempo ricevute dal Comitato di Investimento, e di norma richiede la produzione di documentazione integrativa da parte del Proponente o dei Coinvestitori, che deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta (data PEC o mail), e comunque entro e non oltre il 3 luglio 2023. In mancanza della documentazione integrativa Lazio Innova riferisce al Comitato di Investimento o completa l'Istruttoria sulla base della sola documentazione in suo possesso. La durata dell'Istruttoria è prevista in 75 giorni solari dalla Data della Proposta. Tale termine è interrotto in caso di richiesta di documentazione integrativa, ma in tal caso non può protrarsi, per cause imputabili al Proponente o al Coininvestitore, oltre i 120 giorni solari dalla Data della Proposta. Decorso tale termine Lazio Innova, salvo rinuncia del Proponente, sottopone comunque le risultanze dell'attività Istruttoria al Comitato di Investimento per le opportune decisioni.
4. Ove Lazio Innova acquisisca informazioni circa la mancanza, la perdita o l'impossibilità di acquisire i requisiti di ammissibilità previsti dall'Invito, interrompe l'Istruttoria e ne dà tempestiva e adeguata informativa al Comitato di Investimento, indicando i requisiti mancanti, per le conseguenti deliberazioni.
5. Lazio Innova, al termine dell'Istruttoria favorevole alla percorribilità dell'investimento, richiede ai Coinvestitori una manifestazione vincolante di interesse ad investire, al fine di assicurare la necessaria mobilitazione del capitale da parte di Investitori Privati, nonché l'eventuale ulteriore documentazione prevista nell'allegato B necessaria a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità. A tal fine si precisa quanto segue:

- a. Lazio Innova richiede ai Coinvestitori Ammissibili già individuati (esclusi, pertanto, quelli da individuare con la raccolta tramite *Equity Crowdfunding*) una manifestazione di interesse a investire redatta in conformità all' modello E di cui all'allegato B, di natura vincolante, ancorché subordinata all'investimento di INNOVA Venture e al buon esito della negoziazione di dettaglio del Contratto di Investimento. Tale manifestazione deve essere prodotta entro 15 giorni dalla sua richiesta, e comunque entro e non oltre il 10 luglio 2023, e la sua mancata produzione impedisce a Lazio Innova di concludere l'Istruttoria;
 - b. Lazio Innova richiede al Proponente, ove prevista una *Equity Crowdfunding tranche*, di segnalare il portale on-line previsto, gli eventuali accordi o intese preliminari già intervenute e di autorizzare Lazio Innova ad intervenire nella negoziazione sulle modalità di raccolta da formalizzare nell'accordo definitivo, da sottoscrivere all'esito della delibera positiva sull'investimento da parte del Comitato di Investimento e tenuto conto delle eventuali condizioni ivi definite. Tale accordo dovrà prevedere l'adeguata pubblicizzazione da parte del gestore del portale on-line dei requisiti per potere sottoscrivere con INNOVA Venture i Contratti di Investimento e i suoi elementi fondamentali, inclusa l'eventuale ripartizione preferenziale degli utili di cui al comma 4 dell'art. 10. Tale comunicazione deve essere prodotta entro 15 giorni dalla sua richiesta, e comunque entro e non oltre il 10 luglio 2023. La sua mancata produzione, impedisce a Lazio Innova di concludere positivamente l'Istruttoria riguardante l'Investimento congiunto con l'*Equity Crowdfunding tranche*.
 - c. Il venir meno durante l'Istruttoria, per qualsivoglia motivo, dell'interesse ad investire inizialmente manifestato da parte di uno o più Coinvestitori Ammissibili già individuati, deve essere comunicato a Lazio Innova dagli stessi o dal Promotore, entro 5 giorni lavorativi da tale evento, e rende inammissibile la Proposta di Investimento. Tuttavia è facoltà del Proponente, entro e non oltre 30 giorni da tale evento, presentare delle nuove manifestazioni d'interesse da parte di Coinvestitori Ammissibili subentranti in tutto o in parte a quelli ritirati, redatta secondo il modello D (o E) di cui all'Allegato B e corredata dei documenti ivi previsti.
6. L'Istruttoria, ove acquisita la manifestazione di interesse vincolante da parte dei Coinvestitori e l'ulteriore documentazione di cui al precedente comma 3 e si conclude con l'invio al Comitato di Investimento di un documento denominato «**Investment Analysis Report**». Questo fornisce una approfondita analisi della Proposta di Investimento nei suoi vari aspetti evidenziando, ove favorevole alla percorribilità dell'investimento, e tenendo conto dell'esito delle eventuali negoziazioni preliminari con i Promotori e i Coinvestitori Ammissibili:
- a. gli elementi per riscontare i requisiti di Impresa Ammissibile, Coinvestitori Ammissibili e Coinvestimento Ammissibile, ferma restando la possibilità di posticipare e delegare a Lazio Innova alcune delle verifiche riguardanti i Requisiti Generali di cui all'appendice 2, per ragioni legate alle loro tempistiche (ad es. nel caso di imprese da costituire);
 - b. la stima, redatta secondo gli schemi utilizzati per le perizie, della possibile forchetta dell'*equity value pre-money* in sede di investimento, basata sul *Business Plan*, gli *economics/financials*, i dati storici ove esistenti e le altre informazioni a tal fine utilizzate secondo gli usi commerciali, e utilizzando criteri prospettici e metodi finanziari (*discounted cash flow*) e di mercato (multipli Fatturato/Ebitda), salvo diverse indicazioni date dal Comitato di Investimento, che determinano le Condizioni Economiche, e la valutazione ex-ante della potenziale redditività dell'investimento in termini di IRR in caso di pieno successo del *Business Plan*;
 - c. gli elementi rilevanti del Contratto di Investimento di cui all'appendice 4, sulla base della Proposta, degli elementi esaminati e delle eventuali negoziazioni, tra cui:
 - i. le condizioni economiche dell'Investimento e del Coinvestimento Ammissibile, le forme tecniche e l'eventuale ripartizione in più tranche dell'investimento, inclusa l'eventuale *Equity Crowdfunding*

tranche, con la relativa ripartizione tra INNOVA Venture e Coinvestitori Ammissibili, che dovranno rispettare ciascuna le proporzioni di cui al comma I dell'art. 8;

- ii. le eventuali condizioni vincolanti (sospensive e/o risolutive) in merito ad elementi chiave dell'investimento;
- iii. le condizioni relative alla *exit strategy*, tenuto conto di quanto indicato nella Proposta, ivi incluse le eventuali condizioni di ripartizione asimmetrica dei profitti a vantaggio dei Coinvestitori Ammissibili ove da questi richiesta e confermata nella manifestazione di interesse vincolante.

7. Il Comitato di Investimento sulla base dell'Investment Analysis Report di cui al precedente comma 6 e fermo restando quanto previsto al successivo comma 8, assume con propria deliberazione la decisione:

- a. di procedere all'investimento, definendo tutti gli elementi rilevanti del Contratto di Investimento come riportati in appendice 4, anche facendo riferimento a contratti o clausole standard già approvate dal medesimo Comitato di Investimento, e se del caso riservando eventuali dotazioni finanziarie per gli Investimenti Ulteriori. In tal caso la delibera, così come quelle eventualmente modificative, riportano quanto previsto dal comma 9 dell'art. 9 del D.M dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017 n. 115. L'assunzione di tale delibera positiva non pregiudica la possibilità di assumere una successiva delibera negativa ai sensi del successivo comma 8, fermi restando gli obblighi di motivazione e comunicazione ivi stabiliti per i casi di cui alle lettere b) e c); oppure
- b. di realizzare ulteriori attività di *due diligence* (contabili, fiscali, brevettuali, etc...), nel qual caso la delibera ne stabilisce i contenuti; oppure
- c. di proseguire le negoziazioni dando indicazioni stringenti sugli elementi specifici di natura commerciale da valutare, approfondire e negoziare, utili alla decisione finale di investimento e, se del caso, eventuali termini perentori.

8. Il Comitato di Investimento – sia in sede di esame preliminare di cui al comma I, sia in corso di Istruttoria, sia sulla base dell'Investment Analysis Report di cui al comma 6, sia in fase di definizione del Contratto di Investimento – può comunque sempre, di propria iniziativa o sulla base dei dati e delle informazioni acquisite da Lazio Innova, assumere una delibera:

- a. di presa d'atto della rinuncia o ritiro della Proposta di Investimento da parte dei Proponenti;
- b. di inammissibilità dell'investimento, evidenziandone i motivi che Lazio Innova provvede a comunicare al Proponente. Lazio Innova ha l'obbligo di esaminare eventuali controdeduzioni presentate dal Proponente in merito ai motivi di inammissibilità e ove non manifestamente infondate, sottoporre tale esame al Comitato di Investimento per una nuova delibera in merito;
- c. di non interesse a partecipare all'investimento per ragioni commerciali e di profittabilità, evidenziandone i motivi che Lazio Innova provvede a comunicare al Proponente;
- d. di completamento dell'Investment Analysis Report ai sensi del comma 6, anche in presenza di risultanze istruttorie intermedie sfavorevoli alla percorribilità dell'investimento, ad eccezione del caso di cui al precedente comma 4.

9. Lazio Innova ha cura che le delibere del Comitato di Investimento siano assunte in presenza di sufficienti disponibilità finanziarie di INNOVA Venture, fatta salva la possibilità che in prossimità della chiusura dell'Investment Period siano assunte delibere in “*overbooking*” dandone adeguata evidenza ai Proponenti, e che:

- a. l'Erogazione delle risorse finanziarie alle Proposte di Investimento Iniziali consenta il rispetto dell'ordine cronologico di presentazione sulla base della Data della Proposta o, in caso di pari data, dell'orario, come risultante dalla PEC, in modo che le disponibilità finanziarie residue risultino

comunque sufficienti per fare fronte alle Proposte di Investimento Iniziali pervenute precedentemente che non siano state oggetto di una delibera negativa di cui al comma 8;

- b. l'attribuzione di tali disponibilità finanziarie alle Proposte di Investimento avvenga nel rispetto della riserva per l'Azione I.4.I di cui all'art. 3 comma 2.

Articolo 13 – Esecuzione delle delibere di Investimento e obblighi di pubblicità e informazione

1. Lazio Innova entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato di Investimento di decisione ad investire, comunica via PEC («**Data di Comunicazione della Decisione di Investimento**») l'esito di tale delibera e tutti gli elementi rilevanti del Contratto di Investimento ai Proponenti e al o ai Coinvestitori, invitandoli alla definizione e alla firma del Contratto di Investimento, entro i termini di perfezionamento previsti nella delibera che non potranno eccedere i 120 giorni solari dalla Data di Comunicazione della Decisione di Investimento.
2. I Proponenti e i Coinvestitori Ammissibili devono comunicare tramite PEC a Lazio Innova, entro 15 giorni dalla Data Comunicazione della Decisione di Investimento e comunque al massimo entro il 31 agosto 2023, a pena di decadenza della delibera stessa, l'accettazione di tutti gli elementi rilevanti del Contratto di Investimento ovvero indicare puntualmente eventuali proposte di modifica. Tali eventuali proposte saranno sottoposte alla decisione del Comitato di Investimento che, nel deliberare in merito può concedere eventuali proroghe per la definizione e la firma del Contratto di Investimento che comunque non potrà avvenire oltre i 150 giorni solari dalla Data di Comunicazione della Decisione di Investimento. A seguito della accettazione senza riserve da parte dei Proponenti e del o dei Coinvestitori di tutti gli elementi rilevanti del Contratto di Investimento (come eventualmente modificato) Lazio Innova ne trasmette una bozza ai medesimi. A tal fine il Comitato di Investimento potrà stabilire contratti o clausole di investimento standard da utilizzare (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, convenzioni parasociali, regolamenti prestiti convertibili, etc...) così come potrà stabilire eventuali accordi quadro con i gestori dei portali on-line per regolare l'*Equity Crowdfunding*, tenuto conto di quelli proposti da Lazio Innova.
3. La sottoscrizione del Contratto di Investimento da parte di Lazio Innova è subordinata all'esito positivo di tutte le verifiche delle condizioni poste nella delibera del Comitato di Investimento e successive modifiche ed integrazioni, e alla verifica dei Requisiti Generali di cui all'Appendice 2, così come l'Erogazione per l'Investimento Ammissibile è subordinata all'esito positivo di tutte le verifiche delle condizioni poste nel Contratto di Investimento. Le Imprese Costituende, in caso di delibera di decisione di investimento, dovranno comunicare a Lazio Innova l'avvenuta costituzione dell'impresa e l'iscrizione al Registro delle Imprese entro i termini previsti dalla delibera stessa e comunque prima dell'Erogazione. Al fine dalla verifica dei Requisiti Generali di cui all'Appendice 2, i Proponenti e il o i Coinvestitori devono produrre quanto loro richiesto da Lazio Innova in conformità ai modelli pertinenti previsti nell'allegato B, entro 10 giorni solari dalla relativa richiesta, salvo il maggior termine eventualmente previsto nella richiesta.
4. Qualora non siano rispettati i termini e le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, Lazio Innova invia senza indugio un sollecito al Proponente e al o ai Coinvestitore inadempiente, e per conoscenza agli altri, invitandolo ad adempiere entro 5 giorni lavorativi da tale sollecito, in mancanza di tale adempimento Lazio Innova ne dà comunicazione al Comitato di Investimento per la revoca della delibera di decisione a investire e il disimpegno della relativa disponibilità finanziaria di INNOVA Venture. Restano in ogni caso fermi i termini dell'*investment period* di cui al comma 4, lettera a) dell'art. 3, salvo diversa espressa modifica del presente Invito.
5. Tutti gli Investimenti di INNOVA Venture potranno essere inclusi nell'elenco delle operazioni finanziate dal POR, pubblicato a cura della Regione, ai sensi dell'art. 115 (2) del Reg. (UE) 1303/2013. Tali Investimenti, inoltre, sono soggetti alla Disciplina Trasparenza e, nel caso di Investimento Ammissibile

superiore a 500.000,00 Euro, agli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art.9 (I) (c) del RGE con riferimento alle informazioni ivi indicate nell'allegato III.

6. Nel sottoscrivere il Contratto di Investimento, le Imprese Investite accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi, dell'importo dell'Investimento Ammissibile, della descrizione sintetica del progetto di avviamento o di espansione sostenuto nonché del link al proprio indirizzo internet, ai sensi delle norme di cui al comma 5.
7. Le Imprese Investite sono tenute a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale entro 3 mesi dall'Investimento con le seguenti modalità:
 - a. fornendo sul loro sito web una breve descrizione dell'iniziativa imprenditoriale, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto attraverso l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione);
 - b. collocando almeno un poster con informazioni sull'iniziativa imprenditoriale (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario attraverso l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto.
8. Qualora le Imprese Investite realizzino iniziative che prevedano la partecipazione del pubblico e comunque in tutte le misure di informazione e di comunicazione, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) e a informare Lazio Innova.
9. Le Imprese Investite sono tenute ad adeguarsi alle Linee Guida in materia di informazione e pubblicità, scaricabili dal sito: http://lazioeuropa.it/files/160129/fesr_lineeguida.pdf.
10. La Regione Lazio e Lazio Innova si riservano il diritto di dare massima visibilità ai risultati degli investimenti e delle Imprese Investite e possono richiedere in qualsiasi momento di partecipare alle iniziative programmate dalle Imprese Investite che prevedano la partecipazione del pubblico ovvero possono richiedere a queste, ove non determinino oneri finanziari, di partecipare alle proprie iniziative.

Articolo 14 – Gestione degli Investimenti e obblighi di monitoraggio e controllo

1. La gestione degli investimenti è disciplinata dai Contratti di Investimento, dallo Statuto delle Imprese Investite nonché dalle disposizioni normative nazionali e comunitarie applicabili.
2. Lazio Innova provvede all'esercizio di tutti i diritti inerenti ai titoli posseduti e di ogni altro diritto riguardante INNOVA Venture, sottoponendo al Comitato di Investimento le decisioni ritenute opportune e senz'altro:
 - a. disinvestimenti;
 - b. modifiche al Contratto di Investimento;
 - c. aspetti sulla legittimità degli investimenti, acquisito il parere consultivo di Lazio Innova e, se del caso, del comitato conflitti o del comitato di governance di FARE Lazio;
 - d. esercizio di diritti attinenti l'acquisizione di ulteriori quote in base a diritti contrattuali (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo antidiluzione, aggiustamento prezzo, esercizio diritti di conversione, richieste di dilazione di pagamenti, etc...);
 - e. decisioni attinenti modifiche rilevanti del *Business Plan* inizialmente presentato dalle Imprese Investite e alla base della decisione di investimento del Fondo;

- f. decisioni in ordine a mutamenti della compagine sociale delle Imprese Investite o al sistema di compensi.
3. Lazio Innova e il Comitato di Investimento forniscono alle Imprese Investite, ove possibile, know how su temi strategici, finanziari e di corporate finance, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche e relazionali ai fini della creazione di valore aggiunto e dell'individuazione delle migliori opportunità di disinvestimento per INNOVA Venture.
4. Lazio Innova monitora periodicamente l'andamento delle Imprese Investite e il perseguimento di quanto previsto nel *Business Plan* a tal fine i Contratti di Investimento prevedono:
- a. un adeguato sistema di *budgeting* annuale e *reporting* trimestrale;
- b. l'obbligo da parte dell'Impresa Investita e dei suoi soci di aggiornare tempestivamente Lazio Innova su eventi eccedenti l'ordinaria amministrazione attraverso una informativa idonea ad assumere, con adeguato preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, le eventuali decisioni da parte del Comitato di Investimento.
5. Le Imprese Investite devono favorire lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui al comma 3 e le attività di controllo, tese tra l'altro a verificare l'esistenza delle condizioni per la concessione dell'aiuto di Stato e l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei, disposte da Lazio Innova, dalla Regione Lazio e dai competenti organismi statali e dell'Unione Europea. Per i suddetti fini le Imprese Investite si impegnano a mettere a disposizione tutto quanto richiesto da Lazio Innova e dalle altre autorità competenti, ed acconsentono ai relativi sopralluoghi e ispezioni, salvo potere richiedere eventuali condizioni in merito alla riservatezza sulle informazioni riguardanti segreti industriali o assimilabili.

Articolo 15 – Comunicazioni, informazioni ex L. 241/90 e trattamento dei dati personali

1. Tutte le comunicazioni previste dal presente Invito si intendono valide se effettuate dalle o alle Imprese Investite, Imprese Ammissibili, Promotori e Coinvestitori Ammissibili via PEC (o in via residuale tramite Raccomandata A/R) ad eccezione delle comunicazioni di natura interlocutoria e prettamente operativa previste nella fase di istruttoria e di eventuale negoziazione preliminare che si intendono ugualmente validamente effettuate agli indirizzi mail appositamente indicati nel Formulario GeCoWEB anche alla voce "referenti".
2. L'indirizzo PEC delle imprese iscritte al Registro delle Imprese Italiano, è la PEC ivi registrata (una versione "virtuale" della sede legale) ai sensi dell'art. 16 comma 6 il D.L. 185/08, convertito nella L. 2/2009. Negli altri casi è l'indirizzo PEC fornito dalla Controparte in sede di presentazione della Proposta di Investimento ovvero al diverso indirizzo in seguito dalla stessa formalmente indicato. L'indirizzo PEC di Lazio Innova valido ai fini del presente invito è innovaventure@pec.lazioinnova.it.
3. I Proponenti ed i Coinvestitori non soggetti alla legislazione italiana devono essere rappresentati da un avvocato o da un revisore italiano qualificato per effettuare revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157/89 del 9.6.2006), abilitato ad esercitare in Italia e a tal fine appositamente nominato e incaricato. Tale rappresentante comunica mediante propria PEC e Firma Digitale laddove nell'Invito sia previsto la PEC o la Firma Digitale del Proponente o del Coinvestitore rappresentato, e presenta documentazione equipollente a quella prevista nel presente Invito, sulla base della legislazione estera applicabile al Proponente o al Coinvestitore rappresentato, unitamente ad una relazione in merito a tale equipollenza.
4. Il diritto di cui all'art. 22 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato secondo le modalità e i limiti di cui alla citata legge.

5. La durata del procedimento amministrativo disciplinato dall'Invito (si veda art. 1, comma 4), non può superare i termini previsti dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 123/98. Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Lazio Innova.
6. Ai sensi della Disciplina Privacy il trattamento dei dati forniti per effetto della partecipazione al presente invito avviene esclusivamente per le finalità previste dall'Invio medesimo e per scopi istituzionali.
7. Per la realizzazione di campagne comunicazione e di diffusione aventi ad oggetto gli esiti dell'Invito e delle politiche, piani o programmi regionali di incentivazione del sistema economico di cui l'Invito fa parte, potrà essere prevista la pubblicazione di elenchi contenenti alcuni dati personali delle Imprese Investite o dei Coinvestitori che utilizzano di taluni dati oggetto della Disciplina Privacy. Il trattamento di tali dati potrà avvenire solo previo rilascio di esplicito consenso da parte degli interessati (tramite la sottoscrizione del Modello H di cui all'Allegato B), così come previsto dall'art. 6 lett. a) della medesima Disciplina Privacy, Si precisa che il mancato rilascio dello stesso non avrà conseguenze negative ai fini del trattamento e della valutazione della Proposta di Investimento. Suddetti utilizzi avvengono nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ai sensi dell'art. 13 della citata Disciplina, si fa riferimento alla apposita informativa in appendice 6.
8. E' garantito comunque il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02) e della "Guida all'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei ("fondi SIE")" (2016/C 269/01).

Appendice I – Definizioni

1. «**Accordo di Finanziamento**»: l'accordo tra la Regione Lazio e Lazio Innova che disciplina la gestione del Fondo di Fondi FARE Lazio come novato in conformità allo schema approvato con Determinazione Regionale n. G07638 del 30/05/2017 pubblicata sul BURL n. 44 del 1 giugno 2017 e ss. mm. e ii.
2. «**Contraenti**»: le controparti che sottoscrivono con Lazio Innova, nella sua qualità di titolare giuridico di INNOVA Venture, un Contratto di Investimento, quali tipicamente le Imprese Ammissibili e i suoi soci, tra cui i Coinvestitori Ammissibili. Non sono considerati senz'altro Contraenti gli investitori individuati tramite *Equity Crowdfunding* con cui Lazio Innova istaura un rapporto in qualità di socio della medesima Impresa Ammissibile ma che non sottoscrivono integralmente i Contratti di Investimento con Lazio Innova (patti parasociali o assimilabili).
3. «**Dichiarazioni**»: le Dichiarazioni da allegare alla Proposta di Investimento o da produrre successivamente su richiesta di Lazio Innova in conformità ai modelli riportati nell'allegato B al presente Invito, da sottoscrivere con Firma Digitale ovvero con firma olografa ove espressamente consentito.
4. «**Disciplina Antimafia**»: D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss. mm. e ii., recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
5. «**Disciplina Tracciabilità**»: L. 136/2010, modificata dal D.L. 187/2010, convertita con L. n. 217/2010 disciplinante gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari e ss. mm. e ii..
6. «**Disciplina Privacy**»: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 119 del 4.05.2016.
7. «**Disciplina Trasparenza**»: D.Lgs. 14 aprile 2013, n. 33 e ss. mm. e ii. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
8. «**Erogazioni**»: i trasferimenti di denaro da INNOVA Venture alle Imprese Investite ovvero l'effettivo pagamento in denaro al Coinvestitore di quanto ad esso riconosciuto a titolo di ripartizione preferenziale degli utili di cui all'art. 10, comma 4.
9. «**Firma Digitale**»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di un firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. – c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale"- e relative norme tecniche).
10. «**Formulario**»: modulo che contiene gli schemi e le informazioni richieste dall'Invito per la presentazione Proposta di Investimento Iniziale, che può essere compilato solo on-line attraverso il sistema GeCoWEB.
11. «**GeCoWEB**»: la piattaforma digitale di Lazio Innova per l'accesso agli interventi finanziari della Regione Lazio, accessibile o dal sito www.lazioinnova.it, cliccando sul simbolo del geCO presente sulla home page, oppure all'indirizzo <https://GeCoWEB.lazioinnova.it/>. Il sistema permette l'accreditamento per le Imprese attraverso la smart-card o token USB rilasciata dalle CCIAA e per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese attraverso la procedura di registrazione che consentirà di avere le credenziali di accesso alla piattaforma. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina <http://www.lazioinnova.it/GeCoWEB/>.

12. **«Imprese in Difficoltà»:** quelle definite al punto 18 dell'art. 2 del RGE.
13. **«Investitore Privato»** si intende chi non è già socio o titolare di strumenti Quasi-Equity dell'Impresa Ammissibile in cui investe, compresi i *business angels* e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento (punto 72 dell'art. 2 del RGE) e con le ulteriori precisazioni di cui all'art. 2.I "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio" pubblicati sulla GUCE C19/4 del 22 gennaio 2014, in merito al rispetto del principio dell'Investitore Privato da parte di entità pubbliche e persone giuridiche di diritto privato a controllo pubblico. Nel caso di Investimento Ulteriore non rilevano a tal fine i rapporti istaurati per effetto dei precedenti Coinvestimenti con INNOVA Venture nell' medesima Impresa Ammissibile.
14. **«Irregolarità»:** qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite a tale bilancio (articolo 2, punto 36 del Reg. (UE) 1303/2013).
15. **«Legale Rappresentante»:** le persone fisiche che hanno il potere di rappresentare ed impegnare legalmente una persona giuridica nei rapporti con i terzi. Ai fini del presente Avviso si intende tale anche:
- una persona fisica Coinvestitore;
 - una persona fisica (il «**Promotore**») che presenta una Proposta di Investimento in una impresa ancora da costituire, fino a quando Lazio Innova non abbia notizia della effettiva costituzione dell'Impresa Ammissibile e del nominativo e dei recapiti del suo Legale Rappresentante;
 - il rappresentante appositamente incaricato da parte di un Proponente o Coinvestitore non soggetto alla legislazione italiana, a presentare, rispettivamente una Proposta di Investimento o una manifestazione di interesse vincolante e di tenere i conseguenti rapporti con Lazio Innova, come disciplinato all'art. 15 comma 3.
16. **«Legge Fallimentare»:** Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii..
17. **«Parti Correlate»:** ai fini del presente Invito si intendono Parti Correlate con una determinata Controparte quelle così definite dalla applicabile normativa civilistica (art. 2391-bis del codice civile), settoriale o contabile, Sono senz'altro Parti Correlate, ai fini del presente Invito, le Imprese Collegate e le Imprese Associate alla Controparte e le persone fisiche, o nel caso delle persone giuridiche quelle i cui i titolari, amministratori o soci, che siano:
- Legale Rappresentante, amministratore, o socio di una Controparte;
 - coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del Legale rappresentante, o amministratore o socio controllante di una Controparte.
- Non rilevano a tal fine i rapporti istaurati dai Coinvestitori per effetto di Coinvestimenti con INNOVA Venture, precedenti o oggetto della Proposta in esame.
18. **«PMI»:** l'Impresa, anche costituenda, che soddisfa i requisiti di cui l'Allegato I del RGE (Definizione di PMI) in quanto, fermi restando i maggiori dettagli ivi previsti, ha un numero di occupati inferiore a 250 e un fatturato annuo inferiore a 43 milioni o un totale di bilancio (attivo patrimoniale) inferiore a 50 milioni. Ai soli fini di monitoraggio si definisce «**Piccola Impresa**» la PMI che ha un numero di occupati inferiore a 50 e un fatturato annuo o un totale di bilancio inferiore a 10 milioni, e «**Microimpresa**» la Piccola Impresa che ha un numero di occupati inferiore a 10 e un fatturato annuo o un totale di bilancio inferiori a 2 milioni. Sempre fermi restando i maggiori dettagli previsti nell'allegato I al RGE e, per quanto riguarda le modalità di calcolo, nel Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003, si precisa che:

- gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue («ULA»), il fatturato annuo e il totale di bilancio devono fare riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato o in mancanza all'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione il cui bilancio del primo esercizio non è stato ancora approvato, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso;
- è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato e il totale di bilancio annuo;
- se un'Impresa supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di PMI solo se questo scostamento avviene per due anni consecutivi;
- per le Imprese non Autonome dette soglie devono essere calcolate consolidando i dati delle Imprese Collegate e sommano, pro quota, quelli delle Imprese Associate;
- un'Impresa non è una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatte salve le limitate eccezioni previste nell'Allegato I al RGE.

A tal fine rilevano le seguenti ulteriori definizioni:

18.a. «Imprese Collegate»: in conformità all'allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate Imprese Collegate.

Sono inoltre considerate Imprese Collegate le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo "stesso mercato rilevante" o su "mercati contigui".

Come stabilito dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE Serie L 124 del 25 maggio 2003), si considerano operare sullo "stesso mercato rilevante" le imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su "mercati contigui" le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).

18.b. «Imprese Associate»: in conformità all'allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste², sono tutte le imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

² Non sono considerate Imprese Associate i soci che detengono con una partecipazione in misura pari o superiore al 25% e comunque inferiore alla maggioranza (in quanto altrimenti sarebbero considerate Collegate) che rientrano nelle seguenti categorie: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate (*business angels*) – a condizione che il totale investito da tali soggetti non sia superiore a 1.250.000 euro; università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila abitanti.

- 18.c. «**Impresa Autonoma**»: qualsiasi impresa non classificata come Impresa Associata o come Impresa Collegata ai sensi dell'Allegato I al RGE.
- 18.d. «**Grande Impresa**»: Impresa che supera i massimali previsti per la Media Impresa fissati nell'Allegato I del RGE o comunque non rientra nella Definizione di PMI ivi contenuta.
19. «**POR**»: il POR FESR Lazio 2014-2020 (CCI 2014IT16RFOP010), approvato con Decisione C(2015)924 del 12/2/2015.
20. «**Registro delle Imprese Italiano**»: il registro delle imprese istituito dall'art. 2188 del Codice Civile e tenuto dalla CCIAA competente per territorio.
21. «**Regolamento Generale di Esenzione**» o «**RGE**»: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 187 del 26.06.2014.
22. «**Società Quotata**»: una impresa emittente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nel listino ufficiale di una borsa valori, come definita ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (GUUE L 176 del 27.6.2013, pag. 1), con l'eccezione dei sistemi multilaterali di negoziazione, come definiti ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2004/39/CE (GUUE L 145 del 30.4.2004, pag. 1), nel quale la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI (piattaforme alternative di negoziazione). Ai fini del presente avviso si intendono tali anche le Società che nonostante il Coinvestimento Ammissibile rimangono Imprese Collegate ad una Società Quotata.
23. «**Strumento Finanziario**»: le misure di sostegno finanziario dell'Unione fornite a titolo complementare dal bilancio per conseguire uno o più obiettivi strategici specifici dell'Unione. Tali strumenti possono assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, e possono, se del caso, essere associati a sovvenzioni (Art. 2(p) Reg. (UE, EURATOM) n. 966/2012).
24. «**VexA CR**»: la valutazione ex ante sugli Strumenti Finanziari redatta in conformità all'articolo 37, comma 2 del Reg. (UE) 1303/2013 ed in particolare l'approfondimento riguardate quelli da attuarsi mediante misure di Aiuto al Finanziamento al Rischio approvato con Det. G05276 del 21 aprile 2017 (reperibile sul sito www.Lazioeuropa.it).

Appendice 2 – Requisiti generali

1. Requisiti applicati a tutti i Contraenti

Tutti i potenziali Contraenti devono possedere i seguenti Requisiti Generali previsti per accedere ad una procedura per contrarre con la Pubblica Amministrazione nel quadro regolatorio dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei:

1. non avere ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
2. non avere ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
3. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione da autorità nazionali;
4. non trovarsi nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla vigente Disciplina Antimafia;
5. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
6. non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A., nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Contraente;
7. non essere stabiliti in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione Europea relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
8. non figurare nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione UE ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008;
9. non avere reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche e, nel caso di persone giuridiche, non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che hanno reso tali informazioni false o fuorvianti;
10. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare rispettare l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii.; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente;
11. non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81; detto requisito deve esistere in capo al soggetto Contraente e al suo legale rappresentante;

12. non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo I della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.I del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo I del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il requisito di cui al presente p.12 deve essere posseduto e verificato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, come meglio specificato nei Modelli BI ed E di cui all'Allegato B.

2. Requisiti applicati alle Imprese Ammissibili e ai Coinvestitori a cui è riconosciuta la ripartizione preferenziale degli utili:

1. possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC. Tale requisito verrà verificato da Lazio Innova, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti;
2. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto di Stato ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune ("clausola Deggendorf"), ovvero avere depositato l'importo da recuperare in un conto vincolato.

3. Modalità di verifica e durata

Tali requisiti devono essere dichiarati dalle Imprese Ammissibili, dai Coinvestitori e, per quanto applicabile dai Promotori di Imprese da costituire, mediante le Dichiarazioni rese in conformità ai Modelli per loro rispettivamente previsti nell'Allegato B e da allegarsi alla Proposta di Investimento Iniziale (B1 o B2) o successivamente richiesti da Lazio Innova (E).

Nel caso di Proposte di Investimenti Ulteriori o altri soggetti (es. altri soci, impresa nel frattempo costituita, Coinvestitori subentranti, Coinvestitori Ammissibili individuati mediante *Equity Crowdfunding*, ecc.) Lazio Innova richiede le dichiarazioni applicabili a seconda del caso. La mancata produzione delle dichiarazioni con le modalità ed i tempi richiesti rende improcedibili le relative Proposte di Investimento o, nel caso dei

Coinvestitori Ammissibili individuati mediante Equity Crowdfunding, la quota parte di Coinvestimento di INNOVA Venture.

Fermo restando che le dichiarazioni rese ai sensi della L. 445/2001 non devono risultare mendaci con riferimento al momento in cui sono rese, pena le conseguenze previste dalla medesima Legge; Lazio Innova, ove possibile verificarlo e con le modalità previste dalla Legge, verifica che i requisiti siano posseduti dai Contraenti:

- a. per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 1 (Requisiti applicati a tutti i Contraenti): al momento della delibera positiva di investimento da parte del Comitato di Investimento e al momento della sottoscrizione del contratto di Investimento;
- b. per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 2 (Requisiti applicati alle Imprese Ammissibili e ai Coinvestitori a cui è riconosciuta la ripartizione preferenziale degli utili: al momento di ogni singola Erogazione³ e, per le Imprese Ammissibili, anche al momento della sottoscrizione del Contratto di Investimento.

I requisiti generali di cui al punto 1 (Requisiti applicati a tutti i Contraenti), inoltre, vanno mantenuti dalle controparti fino ad avvenuto disinvestimento ad eccezione di quelli di cui ai numeri 4 e 5.

I requisiti generali di cui al punto 2 ((Requisiti applicati alle Imprese Ammissibili e ai Coinvestitori a cui è riconosciuta la ripartizione preferenziale degli utili e quello di cui al numero 4 (Antimafia) del punto 1, inoltre, devono essere posseduti dalle controparti in occasione di ogni Erogazione.

³ Si rammenta che per i Coinvestitori costituisce Erogazione solo l'effettivo riconoscimento della ripartizione preferenziale degli utili (appendice I, p. 8).

Appendice 3 – Elementi del *Business Plan*

Ai fini della valutazione della Proposta il Proponente deve presentare un *Business Plan* completo ed esaustivo, conformemente alle prassi di mercato del Venture Capital.

Il *Business Plan* dell'Impresa Ammissibile deve essere redatto con orizzonte temporale di almeno 5 anni (pari all'orizzonte temporale di investimento di INNOVA Venture) e fornire una adeguata e veritiera rappresentazione di dettaglio di tutti i seguenti elementi, necessari a valutare compiutamente la Proposta di Investimento:

1. la storia societaria e dei proponenti, il *know-how* specifico e i prodotti o servizi offerti;
 2. il profilo delle figure chiave o *team* (specificando quali sono o saranno soci, amministratori e quali no, e i relativi compensi previsti) e della compagine sociale attuale e prevista (specificando chi avrà ruoli o cariche nell'impresa), con i relativi curriculum vitae (o *company profile* in caso di soggetti giuridici);
 3. il *business model* dell'azienda, il *target* di clienti e le strategie di *marketing* e commerciali (adeguatamente approfondite, anche riguardo l'effettiva implementazione in particolare nel primo anno o biennio di attività);
 4. gli elementi di innovatività connessi al progetto imprenditoriale, anche rispetto al panorama competitivo esistente, e l'eventuale sua protezione garantita dalla proprietà intellettuale esistente e prevista;
 5. la struttura organizzativa attuale e prevista, con le competenze e le esperienze del relativo personale, sia gestionale che tecnico (ove diverso dalle figure chiave di cui al punto b) e la o le localizzazioni (attuale e prevista) della o delle sedi aziendali attuali e di nuova apertura;
 6. il mercato di riferimento, con uno specifico focus sul segmento in cui intende operare;
 7. i principali *competitors* individuati, anche con riferimento a nuove start-up in fase iniziale, e i vantaggi e gli svantaggi competitivi rispetto a ciascuno degli stessi;
 8. un piano economico, patrimoniale e finanziario a 5 anni che - tenuto anche conto della data del possibile closing del Coinvestimento - fornisca adeguati dettagli su:
 - l'andamento del piano dei ricavi attesi, suddivisi per linea di *business*;
 - la struttura di dettaglio dei costi aziendali attesi, con evidenza di quelli più rilevanti previsti fuori dalla Regione Lazio, e quindi dei margini per linea di *business*;
 - il piano del personale (suddiviso tra dipendenti e altri addetti), con evidenza dei dipendenti ed altri addetti previsti nella Regione Lazio e quelli in altre regioni italiane o all'estero;
 - il piano degli investimenti materiali e immateriali previsti, nonché gli ulteriori fabbisogni finanziari (IVA, capitale circolante, cauzioni e garanzie, ecc.);
 - il piano delle coperture finanziarie, suddiviso per anno e per tipologia (*equity*, quasi *equity* e/o debito), specificando come e con che tempistica si prevede di reperire quelle diverse dal Coinvestimento richiesto;
- a. l'*equity value pre-money* richiesto con la Proposta di Investimento;
 - b. un quadro dettagliato e realistico delle possibili opportunità di *way-out* dal Coinvestimento per INNOVA Venture e i Coinvestitori in caso di successo del *Business Plan* ipotizzato, e della relativa tempistica ipotizzabile (*exit strategy*).

Appendice 4 – Elementi del Contratto di Investimento

I Contratti di Investimento disciplinano tutti gli aspetti legati all'investimento, alla successiva gestione e disinvestimento di INNOVA Venture nell'Impresa Investita, e sono perfezionati con i soci presenti o previsti dell'Impresa Investita (Coinvestitori Ammissibili ed altri soci) e, se del caso, con l'Impresa Investita stessa, allo scopo di tutelare e valorizzare l'investimento di INNOVA Venture favorendone le prospettive di smobilizzo in coerenza con quanto stabilito dal Comitato di Investimento nelle proprie delibere e con gli eventuali contratti standard da questo adottati.

I Contratti di Investimento hanno forma scritta e sono conformi alle previsioni applicabili del codice civile, della regolamentazione riguardante i mercati finanziari e delle migliori prassi utilizzate da organismi esperti in investimenti in Equity e Quasi-Equity, e pertanto comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'atto costitutivo, la delibera di aumento di capitale, lo statuto, i patti parasociali, i regolamenti di emissione di strumenti finanziari Quasi-Equity, gli accordi a latere (*side letter*), ecc.

I Contratti di Investimento disciplineranno, tra gli altri, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti aspetti rilevanti dell'investimento di INNOVA Venture.

Condizioni economiche di ingresso

- a. l'importo complessivo del Coinvestimento Ammissibile e la ripartizione tra INNOVA Venture e Coinvestitori Ammissibili, distinto fra forme tecniche se più di una, sulla base della valutazione d'ingresso dell'Impresa Ammissibile accettata da INNOVA Venture e dai Coinvestitori (*equity value pre-money*);
- b. il dettaglio delle forme tecniche del Coinvestimento e le specifiche condizioni economiche (quali a titolo esemplificativo: sovrapprezzo in sede di sottoscrizione per l'Equity, tasso di interesse, grado di subordinazione ed eventuale rapporto di conversione in caso di sottoscrizione di Quasi Equity, ecc.), in caso di *tranche* successive (inclusa l'eventuale *Equity Crowdfunding tranche*), l'entità delle stesse e le *milestones* che ne determinano l'Erogazione, le eventuali clausole di aggiustamento (*earn-out*), piani di *stock option*, ecc.

Condizioni per le exit

I Contratti di Investimento prevedono le modalità di disinvestimento da parte del INNOVA Venture, da solo o congiuntamente ai Coinvestitori Ammissibili ed eventualmente a parte o tutti gli altri soci, sia prima della scadenza dei 5 anni di investimento, con particolare riferimento ai casi in cui non siano rispettate le condizioni per l'Investimento Ammissibile, sia alla scadenza degli stessi.

Le modalità di disinvestimento di INNOVA Venture sono tese a massimizzare il suo rendimento in un'ottica di mercato pur preservando, ove possibile, la continuità aziendale dell'Impresa Investita e le sue prospettive di sviluppo, e possono prevedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una o più delle seguenti fattispecie anche congiuntamente:

- a. cessione in tutto o in parte della quota detenuta (ovvero della maggioranza o della totalità delle quote in accordo con i Coinvestitori Ammissibili e gli altri soci dell'Impresa Investita) ad altri investitori di natura finanziaria;
- b. *trade sale*, ovvero cessione in tutto o in parte della quota detenuta da INNOVA Venture (ovvero della maggioranza o della totalità delle quote, in accordo con Coinvestitori gli altri soci dell'Impresa Investita) a soggetti terzi di natura industriale;
- c. *buy-out*, ovvero cessione in tutto o in parte della quota detenuta da INNOVA Venture (ovvero della maggioranza o della totalità delle quote in accordo con i Coinvestitori Ammissibili e gli altri soci dell'Impresa Investita) ai manager (o altre figure operative) dell'Impresa Investita non soci della stessa;

- d. *buy-in*, ovvero cessione in tutto o in parte della quota detenuta da INNOVA Venture (ovvero della maggioranza o della totalità delle quote in accordo con i Coinvestitori Ammissibili e gli altri soci dell'Impresa Investita) a un management esterno all'Impresa Investita;
- e. vendita attraverso un'offerta pubblica, compresa la quotazione dell'Impresa Investita in mercati regolamentati (*IPO – Initial Public Offering*);
- f. *buy-back*, ovvero cessione in tutto o in parte della quota detenuta dal Fondo agli altri soci dell'Impresa Investita e/o ai Coinvestitori Ammissibili e/o ad altri soci della stessa all'Impresa Investita stessa, anche quale strumento residuale per permettere al Fondo l'uscita entro il limite temporale di investimento di cui all'art. 3 del presente Invito in assenza di migliori opportunità di mercato o di altri diritti previsti a tal fine dal contratto (quali, ad esempio, opzioni *put/call*, il mandato a vendere o il *drag along*);
- g. *write – off*, parziale o totale, della partecipazione in caso di non recuperabilità dell'investimento a seguito della liquidazione dell'Impresa Investita, o del mancato raggiungimento di quanto previsto nel *Business Plan* o dell'assenza di offerte tali da permettere il rientro integrale dell'investimento entro i tempi massimi previsti per ciascuno di essi.

Il Comitato di Investimento potrà tenere conto delle strategie di *exit* proposte dai Coinvestitori, che di norma condividono l'obiettivo di massimizzare il rendimento dell'investimento.

Condizioni per le exit congiunte - ripartizioni preferenziali dei profitti a vantaggio dei Coinvestitori

INNOVA Venture può riconoscere ai Coinvestitori una ripartizione preferenziale degli utili effettivamente realizzati e distribuibili per effetto dell'Investimento Ammissibile (altrimenti di spettanza di INNOVA Venture), al fine di mobilitare il necessario e rilevante capitale privato e come previsto dalla normativa in materia di aiuti di Stato per le Misure di Finanziamento al Rischio (art. 21 del RGE).

Anche la decisione di riconoscere tale ripartizione preferenziale e quella di stabilire la sua entità, ove richiesta dai Coinvestitori, rientra tra le prerogative del Comitato di Investimento (art. 10, comma 4 dell'Avviso).

A tal fine è fondamentale considerare che ai membri del Comitato di Investimento è riconosciuta una remunerazione incentivante (*performance fee*) per allinearne gli interessi alla strategia di FARE Venture⁴, pur nel rispetto della loro indipendenza e autonomia decisionale. In particolare si deve tenere conto che parte preponderante di tale *performance fee* è funzione dei risultati finanziari di FARE Venture (*financial performance fee*) e quindi anche di INNOVA Venture, al fine di assicurare la gestione commerciale e l'orientamento al profitto come da standard di mercato. In minore parte la *performance fee* è funzione dei progressi nel volume di investimento nelle Imprese Ammissibili e dell'incremento occupazionale da queste prodotto (*impact performance fee*), al fine di massimizzare gli obiettivi di efficacia delle risorse pubbliche.

Ferma restando l'insindacabile autonomia decisionale del Comitato di Investimento, tale struttura degli incentivi per i suoi componenti fa ritenere che esso sia propenso a valutare delle ripartizioni preferenziali dei profitti a favore dei Coinvestitori più che crescenti o che scattano solo in caso di extra profitti, tenuto conto in particolare che la *financial performance fee* cessa al raggiungimento di un rendimento complessivo dell'investimento di FARE Venture pari a circa il 40%, un massimale teso ad evitare la ricerca di profitti superiori a quelli comunque accettabili per un Investitore Privato. Ugualmente utile è considerare che il premio commisurato all'occupazione creata scatta laddove l'incidenza del costo del personale (desumibile

⁴ Il tutto come meglio disposto dall'Avviso Pubblico per il conferimento, previo confronto concorrenziale, di tre incarichi professionali per svolgere la funzione di componenti del Comitato di Investimento della Sezione Strumenti Finanziari per il capitale di rischio ("FARE Venture"), pubblicato il 23 maggio 2017 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio N. 41.

dal bilancio relativo all'esercizio 2023) di tutte le Imprese Investite direttamente (con INNOVA Venture) ed indirettamente (con i Veicoli Cofinanziati) da FARE Venture entro il 31.12.2023 raggiunga il 20% dell'importo effettivamente investito.

Quali possibili forme di strutturazione della richiesta di remunerazione preferenziale da parte dei Coinvestitori Ammissibili si indicano:

- la previsioni di importi percentuali predeterminati, anche per soglie commisurate al ritorno sull'investimento (in termini di multiplo o IRR) o, in parte, sui risultati occupazionali;
- la previsione di meccanismi assimilabili al *carried interest* riconosciuto ai gestori di fondi di venture capital;
- la previsione di schemi progressivi più complessi, quale ad esempio quello seguente basato sull'IRR:

$$SB = \Delta P_{IV} * Y; \quad \text{se } IRR > HD \rightarrow Y = Q * (1 - 2^{-(IRR+HD)})$$

Dove:

- **SB** = Serendipity Bonus;
- ΔP_{IV} (Profitti InnoVA Venture) è la quota dei profitti che rimarrebbero, in assenza di Serendipity Bonus, a disposizione di INNOVA Venture, al netto di quelli calcolati applicando un tasso di rendimento critico o *hurdle rate* (**HD**);
- **IRR** (*Internal rate of Return*) è il rendimento calcolato sui flussi di cassa dell'Investimento di INNOVA Venture, per definizione pari a quello del Coinvestitore prima della ripartizione preferenziale dei profitti;
- **Q** è un parametro che rappresenta il valore limite (per $IRR \rightarrow \infty$) della percentuale dei profitti di spettanza di INNOVA Venture riconosciuta ai Coinvestitori.

Ovvero proposte simili anche basate su una progressività non continua, ma basata su "scalini" (es. Y_1 in caso di $IRR > C\%_1$, Y_2 in caso di $IRR > C\%_2$, ecc. dove $Y_2 > Y_1$ e $C\%_2 > C\%_1$)

La proposta da parte di un Coinvestitore che punti su un extraprofitto solo in caso di rendimenti particolarmente elevati può, peraltro, essere considerata dal Comitato di Investimento anche un'importante segnale di quanto il Coinvestitore sia fiducioso sulla profittabilità dell'Impresa Investita (*commitment*).

Condizioni per l'Investimento pubblico

I Contratti di Investimento prevedono espressamente i casi di insussistenza delle condizioni per la concessione dell'aiuto di Stato e l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. l'Investimento è stato deliberato o erogato sulla base di dati, notizie, dichiarazioni mendaci o reticenti;
- b. esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della Disciplina Antimafia;
- c. mancanza o perdita di altri Requisiti Generali;
- d. mancato mantenimento della sede operativa nel Lazio o mancato utilizzo dell'Investimento prevalentemente a favore di tale sede, in particolare riguardo l'assunzione di personale nel Lazio;
- e. non mantenimento degli impegni assunti sulla conformità della gestione futura a tutte le norme di legge;
- f. mancato rispetto degli obblighi in materia di monitoraggio e controlli di cui all'art. 14, commi 4 e 5;
- g. mancato rispetto degli obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità, in conformità a quanto previsto all'art. 13 commi 5 e ss.;
- h. verifica di altre Irregolarità, anche a seguito di controlli.

I Contratti di Investimento quindi disciplinano i rispettivi provvedimenti e rimedi anche al fine di recuperare gli importi viziati da Irregolarità, facendo ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la

dovuta diligenza da Lazio Innova, tra cui forme di *exit* straordinarie nei confronti dei Contraenti inadempienti e, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. possibilità di esercizio dei diritti di cui all'art. 2393 bis del codice civile, anche attraverso idonee modifiche statutarie nel caso di S.p.A.;
- b. applicazioni di penali in caso di frode, incluse dichiarazioni mendaci;
- c. applicazioni di penali nei confronti del o dei Coinvestitori Ammissibili qualora essi risultino Parti Correlate nei confronti dell'Impresa Investita o non sia rispettata la disciplina antielusiva contenuta nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2012, GU n. 66 del 19/3/2012 o risultino comunque collusi con i responsabili delle Irregolarità;
- d. applicazioni di penali nei confronti degli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori dell'Impresa Investita commettano uno dei fatti previsti dagli artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2634 e 2635 del codice civile.

Ulteriori condizioni per l'Investimento

I Contratti di Investimento possono prevedere, conformemente alle prassi utilizzate dai fondi di investimento specializzati nel venture capital, ulteriori condizioni quali:

- a. condizioni sospensive a cui è subordinata l'Erogazione dell'investimento di INNOVA Venture;
- b. condizioni risolutive a cui è subordinata la permanenza dell'investimento di INNOVA Venture;
- c. le eventuali condizioni vincolanti (sospensive e/o risolutive) dell'investimento, incluse condizioni che prevedano (a titolo esemplificativo e non esaustivo): eventuali apporti (in denaro/in natura) da parte di taluni soci o amministratori e blocchi o limitazioni dei relativi compensi;
- d. le dichiarazioni e garanzie dei soci promotori dell'Impresa Investita al momento dell'investimento;
- e. i vincoli al mutamento della compagine sociale da parte dei soci qualificanti in termini imprenditoriali, tecnologici, di mercato o manageriali dell'Impresa Investita;
- f. i diritti particolari di INNOVA Venture stabiliti dal Comitato di Investimento (quali a titolo di esempio: *liquidation preference*, clausole antidilutive, *drag/tag along*, *bad leaver/good leaver*, *lock-up*, *IPO*, ecc.);
- g. gli obblighi di non concorrenza o di *lock-up* delle quote dei soci qualificanti in termini imprenditoriali, tecnologici, di mercato o manageriali dell'Impresa Investita o di loro impegno operativo;
- h. gli obblighi in ordine al perseguimento del *Business Plan* di cui alla Proposta e dell'operato dell'organismo amministrativo;
- i. le modalità di governance della Impresa investita ed i particolare
 - il diritto di INNOVA Venture, anche d'accordo con i Coinvestitori, di designare un revisore (o una Società di Revisione) per la certificazione dei bilanci della partecipata e/o per l'attestazione delle situazioni contabili infraannuali;
 - partecipazione di INNOVA Venture agli organi interni dell'Impresa Investita, privilegiando gli organismi di controllo (Collegio Sindacale) e quelli di indirizzo (*Advisory Board*), in quest'ultimo caso con dipendenti di Lazio Innova;
 - vincoli alle decisioni assembleari su temi di particolare rilievo (non inerenti la gestione ordinaria della società);
- j. adeguati provvedimenti e rimedi in tutti i casi di inadempimento alle condizioni poste nei Contratti di Investimento.

Appendice 5 - Informativa sui rischi dell'investimento nel capitale di rischio in società non quotate

L'investimento nel capitale di rischio di società non quotate, ancor più se di nuova costituzione e con business model potenzialmente innovativi (c.d. start-up innovative o tecnologiche), come tipicamente avviene per gli investimenti di venture capital, **presenta un profilo di rischio particolarmente elevato** come ampiamente documentato dalle analisi e dagli studi relativi all'*asset class* del venture capital a livello internazionale.

L'investimento in venture capital, ancor più se concentrato in un'unica società anziché in un portafoglio diversificato, è infatti un investimento illiquido e di lungo periodo, che non dà alcuna certezza sui ritorni del capitale investito e tantomeno sui tempi e sul valore di tale ritorno.

Fermo restando quanto precede, di seguito si riportano i principali rischi connessi all'investimento nel capitale di rischio di società non quotate e start-up innovative o tecnologiche, riconducibili a due macro categorie di rischio.

A. Principali rischi connessi alla tipologia di investimento

1. L'acquisizione di strumenti finanziari non quotati in mercati regolamentati, rappresentativi (o che diano diritto ad acquisire strumenti rappresentativi) del capitale di rischio di società o altre imprese, tipicamente di minoranza, in qualsiasi forma costituite, si caratterizzano per una scarsa liquidabilità. La restituzione del capitale e la realizzazione di utili si concretizza generalmente non tanto attraverso la distribuzione di dividendi/riserve, quanto piuttosto a seguito della cessione degli investimenti, il che si verifica quantomeno dopo alcuni anni successivi al momento dell'investimento e sempre a condizione che si trovi un acquirente interessato ad acquisire lo strumento finanziario oggetto della cessione in funzione dell'andamento economico e finanziario della società stessa. Gli strumenti sottoscritti, inoltre, possono avere anche eventuali restrizioni sui trasferimenti o limitazioni/subordinazioni nei diritti di distribuzione di dividendi/riserve/prezzi laddove previste dai relativi accordi di investimento con gli altri soci (**rischio di liquidità**).
2. La gestione del proprio investimento è rimessa esclusivamente al Coinvestitore che lo ha effettuato, ed è regolata dai relativi accordi di investimento sottoscritti con gli altri soci dell'Impresa Investita, incluso INNOVA Venture e gli altri soci. Il successo di tali operazioni, oltre che alle generali condizioni di mercato, è anche collegato alla professionalità ed esperienza dei *Coinvestitori* stessi che hanno piena ed assoluta responsabilità della gestione attiva dei loro investimenti e alle loro capacità di individuare, selezionare e portare a termine le operazioni di investimento/disinvestimento profittevoli (**rischio di mercato**).
3. I Coinvestitori acquistano, di norma, partecipazioni di minoranza in una Impresa Ammissibile anche considerando l'investimento congiunto di INNOVA Venture. Pur considerando che i Coinvestitori e INNOVA Venture stipulano, di norma specifici accordi di investimento volti a definire strategie di *governance* e di dismissione delle partecipazioni con l'azionista di maggioranza, ad esempio attraverso appositi patti parasociali, atti a tutelare l'investimento effettuato, tipicamente non sarà tuttavia possibile esercitare, quantomeno congiuntamente a INNOVA Venture, il controllo su tali società (**rischio operativo**).
4. Gli strumenti finanziari oggetto delle politiche di investimento di INNOVA Venture sono tipicamente emessi da Imprese Ammissibili che sono start-up innovative o tecnologiche e che pertanto spesso non hanno *business* consolidati e/o *team* manageriali completi o con ampia e adeguata esperienza. Talvolta, inoltre, tali Imprese Ammissibili non hanno nemmeno realizzato le prime vendite commerciali e presentano, quindi, una nulla o limitata diversificazione dal punto di vista settoriale, geografico, di gamma prodotto, di cliente o di mercato di sbocco (**rischio di controparte**).

5. La normativa e i regimi fiscali applicabili all'investimento nel capitale di rischio e/o ai relativi investitori può mutare nel corso della vita del investimento medesimo. Il trattamento fiscale dei proventi dell'investimento può mutare e i livelli impositivi applicabili possono subire incrementi, con conseguente impatto sui risultati del Investimento e sull'ammontare dei proventi netti (**rischio fiscale specifico**).

B. Principali rischi connessi all'andamento economico e finanziario delle Imprese Investite

In generale, i rischi connessi alle società oggetto di investimento dipendono in maniera specifica dal loro stadio di vita, dal mercato in cui esse operano, inteso sia come ambito operativo e competitivo che come fase economica congiunturale, dalle coperture finanziarie rispetto ai loro fabbisogni temporali. In termini sintetici, e senza pretesa di esaustività, si elencano di seguito alcuni rischi specifici tipici.

1. Rischi connessi alla dipendenza delle Imprese Ammissibili da eventuali figure chiave quali l'imprenditore e/o il *management team*.
2. Rischi connessi alla eventuale mancata attuazione da parte della Imprese Ammissibili delle strategie e dei programmi futuri contenuti nei *Business Plan* a supporto dell'investimento.
3. Rischi connessi al costo delle materie prime o di categorie speciali di servizi.
4. Rischi connessi alla eventuale posizione dominante dei fornitori e/o dei clienti.
5. Rischi connessi alla rapida evoluzione tecnologica e/o obsolescenza dei propri prodotti/servizi.
6. Rischi connessi al reperimento di ulteriori risorse finanziarie di equity e/o di debito per finanziare le ulteriori fasi di sviluppo o i fabbisogni imprevisti in particolare in sopraggiunte situazioni di difficoltà, anche solo finanziaria.
7. Rischi connessi all'andamento generale dei mercati finanziari quali, ad esempio, dei tassi di interesse e/o di cambio.
8. Rischi connessi alla scarsa strutturazione dei processi e delle funzioni nelle start-up innovative o tecnologiche e/o errori umani nei processi operativi, alle funzioni amministrative e alle procedure nei sistemi informativi.
9. Rischi legati alla reputazione aziendale, che può risultare compromessa, ad esempio, a seguito di operazioni di riciclaggio, provvedimenti sanzionatori e cause legali, o anche campagne stampa negative anche non direttamente riguardanti l'Impresa Investita ma il suo settore/categoria di prodotti/servizi.
10. Rischi generali connessi al contesto regolamentare e al quadro normativo di riferimento.

Appendice 6 – Informativa Privacy**AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679****“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”**

Ai sensi dell'art. 13 della Disciplina Privacy (Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali), all'atto della raccolta dei dati personali Lazio Innova S.p.A. (“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo di tali dati.

A. I Vostri dati personali possono essere da noi acquisiti, anche mediante strumenti informatici (es. piattaforma GeCoWeb) e telematici, tramite:

- l'inoltro, anche da parte Vostra, di richieste di consulenza finanziaria, domande di attivazione di fondi pubblici anche comunitari e richieste di finanziamento o di altri servizi erogati dalla nostra Società;
- la consultazione di elenchi o documenti pubblici e conoscibili da chiunque (Registro delle imprese, Albi, altri Uffici Pubblici);
- Banche, Finanziarie, soggetti terzi ed Enti Pubblici.

Tali dati sono comunque inerenti le attività economiche e commerciali da Voi svolte e possono riguardare, ad esempio, prodotti, progetti, servizi, contratti, ordini, fatture, debiti, crediti, attività, passività, solvibilità, morosità, inadempimenti, transazioni, ragione sociale, sedi, indirizzi, dati contabili, ecc., nonché il personale da Voi preposto alla gestione amministrativa ed operativa ed al quale la presente informativa è da intendersi estesa.

I Vostri dati saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza.

B. I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità e in virtù delle seguenti basi giuridiche:

1. per l'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposta Lazio Innova S.p.A., o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per l'attivazione dei finanziamenti pubblici, valutazione e finanziabilità del progetto, revisione contabile, ecc.);
2. per dare esecuzione a misure pre-contrattuali e a contratti dei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti dagli stessi, o per acquisire informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie, fidejussioni, merito di credito, ecc.);
3. per la realizzazione di campagne di comunicazione e di diffusione degli esiti dell'Invito e dei risultati delle politiche, piani o programmi regionali di incentivazione del sistema economico di cui l'Invito fa parte, attraverso la pubblicazione di elenchi contenenti alcuni dati personali delle Imprese Investite o dei Coinvestitori;
4. per altre finalità gestionali ed organizzative.

Con riferimento ai punti B1, B2 e B4, il trattamento dei Vostri dati personali è necessario per il perseguimento delle finalità indicate, pertanto il loro conferimento costituisce condizione necessaria per la presentazione della domanda e il mancato conferimento comporta la mancata instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione del progetto. Con riferimento al punto B3, il trattamento dei Vostri dati personali avverrà solo in seguito al rilascio di un Vostro esplicito consenso. Si precisa che il mancato rilascio di tale consenso non avrà alcuna conseguenza negativa sulla presentazione della domanda e sulla valutazione del progetto. .

C. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire,

mediante l'adozione di adeguate misure organizzative e tecniche, la loro sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati e illeciti, dalla perdita, dalla distruzione e da danni accidentali.

D. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ambito di diffusione dei dati.

I Vostri dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale formalmente autorizzato al trattamento, nell'ambito delle proprie mansioni e nei limiti di quanto strettamente necessario all'esatto svolgimento delle attività alle quali è preposto.

Inoltre per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, Lazio Innova S.p.A. potrà comunicare tali dati a:

- società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
- Enti o Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi, regolamenti e normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la nostra Società;
- Enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 ss.mm.ii.;
- liberi professionisti, alcuni dei quali operano in forma associata (studi legali, commercialisti) per consulenze operative anche in forma associata o società che operano per nostro conto valutazioni di progetto, incluso il possesso di requisiti per l'attivazione di fondi pubblici;
- società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società di consulenza informatica, ecc.);
- professionisti e società di recupero crediti (ove ciò dovesse rendersi necessario).

Tali soggetti esterni, che possono trattare dati personali per conto del Titolare sono nominati "responsabili del trattamento" conformemente a quanto previsto dall'Art. 28 del GDPR.

Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso la nostra azienda.

I dati anagrafici e le informazioni in ordine alla valutazione della domanda agevolativa ed ai relativi esiti saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso Lazio Innova, nonché sul sito internet di Lazio Innova, sul sito della Regione Lazio e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

Previo rilascio di un Vostro consenso esplicito, i dati anagrafici e le informazioni relative agli esiti del bando potranno essere pubblicati su riviste specifiche di settore.

E. I Vostri dati personali saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità di cui al punto B, e in particolare:

- fino al 2027, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e fatta salva l'estensione ivi prevista in caso di procedimento giudiziario o richiesta debitamente motivata da parte della Commissione UE, anche nel caso INNOVA Venture non proceda all'investimento;
- per tutta la durata del periodo di investimento ed un ulteriore periodo di 10 anni dalla data di disinvestimento, ove superiore al periodo di cui al punto precedente, in conformità all'art. 2220 del codice civile ovvero per la maggior durata prevista dall'art. 22, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 in caso di accertamenti fiscali.

F. Diritti di cui al Capo III del GDPR.

Informiamo, infine, che il Capo III del Regolamento garantisce agli interessati la possibilità di esercitare in qualunque momento i seguenti diritti:

- diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano, e, nel caso, di ottenere l'accesso a tali dati;
- diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la rettifica e la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;

- diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la limitazione del trattamento dei dati;
- diritto di ricevere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali.

Inoltre, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo alla competente autorità di controllo qualora ritengano che il trattamento dei dati personali che li riguardano non sia conforme al Regolamento.

Tali diritti potranno essere esercitati in forma gratuita presso l'indirizzo di seguito indicato:

Lazio Innova S.p.A. - Via Marco Aurelio, 26A - 00184 ROMA,

oppure inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica: innovaventure@pec.lazioinnova.it.

Il titolare del trattamento è Lazio Innova S.p.A., con sede legale in Via Marco Aurelio 26A - 00184 Roma.

Lazio Innova S.p.A. ha designato come responsabile per la protezione dei dati (DPO) l'avv. Agostino Clemente contattabile all'indirizzo email dpo@lazioinnova.it.

Per maggiori informazioni in merito al trattamento dei Vostri dati personali, Vi invitiamo a contattare il Titolare o il DPO agli indirizzi email sopra indicati.